

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
BIANCHI GERARDO: Ordine di Vittorio Veneto a taluni ex combattenti (4-18699) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7949	CINGARI: Revoca dell'incarico ad un giudice istruttore del tribunale di Vibo Valentia (Catanzaro) (4-17250) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7954
BOFFARDI INES: Sull'adozione di un minore coreano da parte di Margherita Fasciotti (4-16665) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7950	CINGARI: Scuole materne a Mileto (Catanzaro) (4-17682) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7955
BOFFARDI INES: Atteggiamiento del Governo italiano sul problema del Sudan del sud (4-17455) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7950	CINGARI: Trattamento economico dei professori di applicazioni tecniche (4-17880) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7955
BONEA: Indennità di contagio agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti professionali per ciechi (4-17924) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7951	COCCIA: Concorso bandito dal commissario governativo dell'istituto tecnico industriale di Rieti (4-17659) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7956
BONIFAZI: Contribuzioni speciali sugli svaghi e trattenimenti percepite dall'azienda autonoma per il turismo di Siena (4-17532) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	7951	COVELLI: Situazione di lavoro presso la CONFI di Sesto Fiorentino (Firenze) (4-18002) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	7957
BORTOT: Assegnazione alla leva di mare di reclute del Cadore (4-18292) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7952	DE' COCCI: Abbattimento di querce nelle Marche (4-15280) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7957
BUZZI: Indennità chilometrica ai direttori didattici (4-16714) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7953	DE MARZIO: Condanna penale a carico di un insegnante di Foggia (4-17259) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7958
CANESTRI: Agitazioni nel liceo scientifico di Olbia (Sassari) (4-15747) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7953	DI BENEDETTO: Sospensione comminata a taluni alunni del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo (4-16012) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7958
CAVALIERE: Graduatorie per l'insegnamento nella scuola secondaria dei maestri elementari laureati (4-16371) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7954	DI NARDO FERDINANDO: Esercizio abusivo dell'attività di guida turistica nell'isola a Capri (Napoli) (4-18238) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	7959
		DI NARDO RAFFAELE: Promozioni nella Ragioneria generale dello Stato (4-17985) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	7960

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
DURAND DE LA PENNE: Rivalutazione degli assegni ai decorati al valor militare (4-18539) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7960	GRANZOTTO: Assegnazione alla leva di mare di reclute del Cadore (4-18538) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7969
FERIOLI: Fornitura di libri scolastici in provincia di Reggio Emilia (4-17719) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7961	LATTANZI: Preside dell'istituto alberghiero di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (4-16715) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7970
FERRI GIANCARLO: Esportazione di calzature italiane in USA (4-18950) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	7961	LATTANZI: Vertenza alla Monti Confezioni di Pescara (4-18339) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	7970
FIUMANÒ: Commissario governativo dell'istituto tecnico industriale di Roccella Jonica (Reggio Calabria) (4-14584) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7962	LAVAGNOLI: Preside della scuola media di San Pietro in Cariano (Verona) (4-15246) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7971
FORTUNA: Raccolta di firme per il referendum antidivorzio da parte di un giudice di Surano (Lecce) (4-17897) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7963	LETTIERI: Inquadramento nel parametro 307 dei vicedirettori delle carriere direttive speciali dello Stato (4-17525) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	7971
FOSCHI: Allontanamento di una alunna dalla scuola Cavoretto di Torino (4-15975) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7963	LEVI ARIAN GIORGINA: Corsi post diploma presso licei artistici e istituti magistrali (4-12486) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7972
FRANCHI: Sovvenzioni alla stampa italiana all'estero (4-18544) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7965	LEVI ARIAN GIORGINA: Sede di un liceo artistico di Torino (4-13592) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7973
FRANCHI: Incidente presso il consolato italiano a Colonia (Germania) (4-18686) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7966	LEVI ARIAN GIORGINA: Scuola materna statale (4-16674) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7973
GATTO: Irregolarità presso l'ufficio lavori delle poste di Messina (4-16820) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	7966	MAGGIONI: Svolgimento di un esame di abilitazione all'insegnamento del disegno a Genova (4-17787) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7974
GIOMO: Attività aviolancistica civile dell'Accademia paracadutistica italiana (4-16982) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7967	MAGGIONI: Agenzia di collocamento di complessi artistici in Voghera (Pavia) (4-18232) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	7975
GIOMO: Università di Milano (4-17798) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7968	MAGGIONI: Potenziamento organico degli uffici giudiziari di Monza (Milano) (4-18597) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7976
GIOVANNINI: Nuova strada parallela all'«autostrada del sole» nel tratto Firenze-Bologna (4-08121) (risponde LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	7968	MAGGIONI: Esportazioni di calzature italiane in USA (4-18913) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	7976
GIOVANNINI: Esportazioni di calzature italiane in USA (4-18758) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	7968	MAMMI: Situazione economica del personale civile del Ministero della difesa (4-18568) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7977
GIRAUDI: Immissione in graduatorie differenziate di taluni insegnanti medi (4-16009) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7969	MANCINI VINCENZO: Situazione economica del personale civile del Ministero della difesa (4-18638) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7978

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
MARCHETTI: Dichiarazioni dell'ambasciatore italiano a Khartoum (4-17248) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7978	MINASI: Condizioni igienico-sanitarie di Drosi di Rizziconi (Reggio Calabria) (4-08871) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	7985
MARCHETTI: Tariffe dei servizi idrici (4-18596) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	7979	MINASI: Richieste dei tabacchicoltori della piana di Sibari (4-16521) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7986
MARINO: Soppressione dei ruoli aggiunti per i dipendenti statali (4-15830) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7979	PISICCHIO: Assunzione di segretari di terza classe presso l'INPS (4-18985) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7986
MAROCCO: Sistemazione di alcune strade in provincia di Gorizia (4-13852) (risponde LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	7979	POCHETTI: Condizioni di lavoro alla Wierer di Fiano Romano (Roma) (4-16100) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7988
MAROTTA: Assegnazione provvisoria per gli insegnanti elementari durante il biennio di prova (4-17099) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7980	RUSSO FERDINANDO: Posti-letto con prenotazione sulla linea ferroviaria Milano-sud nei mesi estivi (4-18921) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7988
MARRAS: Opere pubbliche nel porto di Porto Torres (Sassari) (4-09958) (risponde LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	7980	SANTAGATI: Comitato ECA di Mineo (Catania) (4-18864) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7989
MENICACCI: Impianto di distribuzione di carburante sulla Flaminia presso Spoleto (Perugia) (4-10566) (risponde LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	7980	TOZZI CONDIVI: Comando alle regioni di personale dipendente da altre amministrazioni (4-17619) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7990
MENICACCI: Riconoscimento giuridico dell'ente Kalendimaggio di Assisi (Perugia) (4-11214) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7981	VASSALLI: Vendita di terreni comunali a Formello (Roma) (4-18886) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7991
MENICACCI: Musei archeologici di Perugia e Foligno (Perugia) (4-15040) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7981		
MENICACCI: Restauro di opere bronzee del museo di Perugia (4-15886) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7983		
MENICACCI: Conservatorio di musica a Rieti (4-16761) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7983		
MENICACCI: Partecipazione ai Giochi della gioventù (4-16848) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7983		
MICHELI PIETRO: Dispositivo « Teletaxi » per il conteggio delle comunicazioni in teleselezione (4-17460) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	7984		
MILIA: Commissario per il collegio geometri di Sassari (4-18704) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7985		

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli ex combattenti della guerra 1914-18 che siano stati fatti prigionieri dal nemico dopo una permanenza in zona di operazioni inferiore a sette mesi, si trovano ad essere esclusi dai benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968. Cosicché, dopo tre anni di attesa — almeno per quanto riguarda coloro che hanno avuto la fortuna di poter attendere — essi, pur dopo aver sofferto lunghi periodi di prigionia, si vedono oggi privati dell'ambito riconoscimento di Vittorio Veneto con una motivazione che non può non lasciare perplessi, in quanto li dichiara mancanti del requisito di sufficiente « contatto col nemico ».

L'interrogante chiede se non sia il caso di rivedere i criteri applicativi dell'articolo 2 della succitata legge e di concedere quindi l'onorificenza, salvo non esistano fondati motivi sul diritto dei singoli a beneficiarne. (4-18699)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

RISPOSTA. — Le norme in vigore non consentono effettivamente il computo dei periodi di prigionia di guerra ai fini del riconoscimento della croce al merito di guerra per la quale è richiesta l'effettiva partecipazione alla condotta e allo svolgimento delle operazioni di guerra.

Si tratta di un principio che risponde ad un'interrotta tradizione militare e che ha trovato applicazione per tutti i conflitti.

Il Ministro: TANASSI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sono rispondenti a verità le notizie apparse sui quotidiani genovesi, secondo le quali Margherita Fasciotti già abitante in Genova, corso Sardegna 99, partita 2 anni fa per recarsi in Corea e precisamente a Tajeon nel villaggio « Giovani XXIII » quale missionaria laica, pur richiedendolo sia ora impedita a rientrare in Italia, malgrado che i religiosi italiani abbiano abbandonata quella lontana missione, ora affidata a padri coreani; questa donna attualmente in difficoltà, sempre secondo le notizie riportate dalla stampa, sembra non riesca a riavere un bambino coreano che le era stato affidato perché orfano e che intende adottare, e che poi le sarebbe stato sottratto, da estranei che esigerebbero per il rilascio una forte somma.

L'interrogante chiede se vogliono interessare le autorità consolari italiane per verificare se sussista tale impedimento e quali ne siano i motivi e se del caso agevolare il rientro in Italia per tranquillizzare e riportare serenità tra i familiari preoccupati da tali notizie.
(4-16665)

RISPOSTA. — La signorina Margherita Fasciotti, secondo comunicazioni dell'ambasciata in Seul, ha lasciato detta città il 10 giugno 1971 per far ritorno in Italia.

In merito alla pratica di adozione del minore Kim Yoon Sik da parte della signorina Fasciotti, la stessa ambasciata che, secondo le istruzioni ricevute da questo Ministero, si era adoperata per facilitare la pratica di adozione, ha ora informato di aver dovuto prendere atto di una presa di posizione da parte del Catholic Relief Service, del Holt Adoption Program nonché del Centro italiano per l'adozione internazionale (CIAI, viale Brenta 7, Milano).

Quest'ultimo ha fatto conoscere che non avrebbe potuto prendere in considerazione un

procedimento di adozione da parte di persona nubile ed evidentemente non abbiente, mentre il Catholic Relief Service, dopo avere svolto accurate indagini sul caso, ha fatto valere le seguenti circostanze che renderebbero inattuabile l'adozione stessa:

a) il minore non è orfano (contrariamente a quanto sostiene la Fasciotti);

b) il padre naturale del minore è considerato lebbroso;

d) si tratterebbe di un vero e proprio caso di compravendita di minore per l'equivalente di un milione di won (lire 2.050.000), che la Fasciotti avrebbe promesso di pagare ai genitori del minore.

Secondo l'ambasciata in Seul l'atteggiamento della Fasciotti non sarebbe stato sempre lineare e coerente; prima con le sue dichiarazioni sullo stato civile e la situazione familiare del bambino riscontrate inesatte dal Catholic Relief Service; poi con la pubblicità da lei data alla sua intenzione di pagare un prezzo pur di ottenere la consegna (ciò che è in contrasto con le leggi italiane e coreane), prezzo che la medesima ha ammesso di non poter pagare personalmente, avvalorando i dubbi sulle garanzie che avrebbe potuto offrire per il futuro mantenimento e l'educazione del bambino, quand'anche non vi fossero stati gli altri impedimenti all'adozione stessa.

La pratica di adozione del minore da parte della Fasciotti non ha quindi più avuto alcun seguito.

Il Sottosegretario di Stato:
BEMPORAD.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se siano rispondenti a verità le affermazioni contenute nel settimanale *Nile Mirror* di Khartoum del novembre 1970 secondo le quali « l'ambasciatore italiano ha espresso il dispiacere e l'ansia del suo Governo per le attività svolte in Italia da alcuni giornali, organizzazioni e persone ostili al Sudan, specialmente in riferimento alla questione del sud » e che « i circoli che operano contro il Sudan abusano della libertà di stampa. Ha poi espresso la disposizione del suo Governo a controbattere questa propaganda ostile » e che inoltre « l'ambasciatore italiano ha trasmesso al ministro Muawia la soddisfazione del suo Governo per il modo in cui il Sudan sta risolvendo il problema del sud ».

L'interrogante desidera altresì conoscere quali « disposizioni » abbia emanato il Governo italiano per ribattere la propaganda

ostile e se lo stesso Governo ritiene responsabile ai principi sanciti nella carta dei diritti dell'uomo e a quelli fondamentali dell'ONU l'azione del governo sudanese nei riguardi della popolazione negra del sud-Sudan.

Inoltre se ritenga necessario, urgente ed opportuno, attraverso i canali diplomatici e specialmente nella sede dell'ONU, manifestare un'aperta e decisa protesta per l'inumana persecuzione religiosa e razziale attuata con il metodo del genocidio che si va effettuando da parecchi anni in quelle terre dove la violenza e l'odio conseguente hanno travolto anche missionari italiani che dedicavano la loro opera con spirito evangelico, a vantaggio delle popolazioni stesse. (4-17455)

RISPOSTA. — L'articolo del *Nile Mirror*, si riferisce, presumibilmente, ad un incontro, svoltosi l'11 novembre 1970, tra il ministro di Stato sudanese per gli affari esteri ed il nostro ambasciatore a Khartoum.

Nell'incontro dell'11 novembre 1970, il nostro ambasciatore a Khartoum — su conformi istruzioni del Ministero degli esteri — fornì oralmente al ministro di Stato sudanese per gli affari esteri i chiarimenti del caso in merito alle lamentele per pretese attività esplicate in Italia da gruppi tendenti a favorire il separatismo nel Sudan meridionale, aggiungendo che il Governo italiano desiderava: a) confermare, nei confronti del Sudan, la propria costante politica di non-interferenza negli affari interni degli altri Stati; b) assicurare al governo di Khartoum che si sarebbero potute svolgere in Italia solo quelle manifestazioni relative alla situazione sudanese, come del resto di ogni altro Stato, che non trascendessero i limiti consentiti dalle norme in vigore in Italia.

Per quanto riguarda la situazione nel Sudan meridionale, sembrerebbe che questa sia andata leggermente migliorando. Fra talune misure adottate dal governo di Khartoum per favorire lo sviluppo del Sudan meridionale vanno ricordati i provvedimenti per agevolare il rientro dei profughi alle loro case, l'amnistia offerta ai rifugiati all'estero, comprese le persone sospettate di essere state coinvolte in attività di guerriglia.

Il Sottosegretario di Stato:
SALIZZONI.

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero che sia stato disposto, con circolare ministe-

riale, la corresponsione di indennità di contagio anche agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti professionali per ciechi.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se, essendo stata estesa la legge 2 aprile 1968, n. 466, che disponeva l'aumento della misura dell'indennità da mille a 7 mila lire per gli insegnanti elementari, anche al personale insegnante presso altre scuole speciali, sulla base di una ministeriale dell'8 aprile 1969, n. 5050/3 che riportava un parere della ragioneria centrale del Ministero, conforme alla estensione del provvedimento agli insegnanti delle scuole medie, non si debba applicare lo stesso provvedimento anche al personale non insegnante, in servizio presso le suddette scuole speciali. (4-17924)

RISPOSTA. — Con provvedimento dell'11 luglio 1969, n. 3228, è stato esteso al personale docente degli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 466, concernente la elevazione da mille a 7 mila lire del compenso speciale di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, corrisposto, a titolo di indennità di contagio, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali; nella categoria dei docenti è naturalmente compreso anche il personale insegnante tecnico pratico.

Per quanto riguarda la concessione del suindicato compenso speciale al personale non insegnante presso le medesime scuole speciali occorrerebbe invece apposita disposizione di legge.

Il Ministro: MISASI.

BONIFAZI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'intervento del prefetto di Siena nella vertenza fra l'azienda autonoma di turismo e alcune associazioni sportive e ricreative di quella città in merito alla applicazione o meno dell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni; e per conoscere, considerato che tale decreto si applica solo in un numero limitato di località italiane e che le associazioni ricreative e sportive alimentano, speso in maniera sostanziale, il turismo, quali misure intendano realizzare per eliminare un dannoso e anacronistico motivo di contrasti fra organismi che potrebbero autonomamente concorrere ad una stessa finalità. (4-17532)

RISPOSTA. — Con decreto del prefetto di Siena n. 24432/II del 24 luglio 1967, l'azienda autonoma di turismo della stessa città è stata autorizzata, giusta quanto prevede l'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, ad applicare e riscuotere speciali contributi sugli « svaghi e trattenimenti » (esclusi gli spettacoli cinematografici e teatrali) organizzati nella locale stazione di turismo.

Talune associazioni sportive e ricreative della città non hanno ottemperato al pagamento delle dette contribuzioni, per cui, dopo reiterati solleciti e dell'azienda interessata e dell'autorità prefettizia, quest'ultima si è vista costretta, con lettera n. 39937 del 5 aprile 1971, a rivolgere formale diffida agli enti e ditte debentrici perché provvedessero al pagamento delle contribuzioni in parola, assegnando all'uopo il termine di 120 giorni.

Le argomentazioni delle associazioni sportive e ricreative inadempienti, circa l'asserita non debenza delle contribuzioni di cui all'articolo 15 del regio decreto-legge n. 765 del 1926, si possono riassumere nei seguenti punti:

1) le manifestazioni sportive non possono, secondo quanto sostenuto dalle succitate associazioni, essere parificate agli svaghi e trattenimenti cui si riferisce la legge, in quanto nelle gare sportive, pur essendo in queste presente un momento spettacolare, « lo spettacolo o il trattenimento non costituiscono lo scopo della manifestazione, che resta ordinata, in modo affatto indipendente dalla sua risonanza, al perseguimento della propria autonoma finalità »;

2) sussistono riserve circa la legittimità costituzionale dell'articolo 15 del regio decreto-legge del 1926, n. 765;

3) anche per quanto riguarda l'obbligo della licenza scritta dall'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, conseguentemente, del pagamento della tassa di concessione governativa, si sono differenziate le manifestazioni a carattere sportivo dilettantistico dalle altre non aventi tali caratteristiche, ponendo a carico soltanto di queste ultime l'obbligo di cui sopra.

Circa il primo punto, è appena il caso di accennare che l'individuazione dello scopo per il quale la manifestazione è organizzata è del tutto superflua ai fini dell'applicabilità del regio decreto-legge del 1926, n. 765 più volte citato, per il quale assume esclusivamente rilievo il fatto dell'allestimento della manifestazione medesima.

Quanto all'estraneità delle gare sportive dagli « svaghi o trattenimenti » di cui alla

legge, è da far presente che l'assunto non trova alcuna giustificazione né nella lettera né nello spirito del regio decreto-legge del 1926, n. 765; al contrario, l'articolo 20 del regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, che determina l'ammontare del contributo dovuto per ciascun tipo di manifestazione, fa esplicita menzione, tra gli altri, « degli spettacoli e trattenimenti sportivi ».

Le riserve di legittimità costituzionale sono prive di fondamento in quanto la Corte costituzionale, con sentenza del 16 giugno 1971, n. 143 depositata in cancelleria il 22 successivo, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, contenente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380), sollevata in riferimento all'articolo 23 della Costituzione.

Nemmeno è da condividere la pretesa efficacia probatoria, ai fini di cui si tratta, della differenziazione tra manifestazioni sportive e non sportive, operata coll'esigere soltanto per queste ultime il rilascio della licenza del questore. In primo luogo, trattasi di una differenziazione stabilita con una semplice circolare, la quale, certamente, non può avere effetto discriminante rispetto ad una norma di legge; in secondo luogo, la disposizione opera in un campo del tutto diverso da quello in esame, per cui non è possibile, trarre da essa elementi presuntivi validi anche per quest'ultimo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: MATTEOTTI.

BORTOT. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che sono sempre più numerosi i giovani di leva della provincia di Belluno che vengono destinati alla leva di mare mentre per tradizione e attitudine venivano nel passato assegnati alla leva di terra ed in particolare ai corpi alpini — i motivi per cui la Capitaneria di porto di Venezia ha chiesto che tutti i 26 giovani della classe 1953 del comune di Santo Stefano di Cadore (Belluno) vengano assegnati alla leva di mare.

L'interrogante chiede perciò l'intervento del Ministro interessato onde far cessare questa palese violazione dei diritti e delle tradizioni della gente della montagna e per far assegnare alla leva di terra i 26 giovani di Santo Stefano di Cadore. (4-18292)

RISPOSTA. — L'ufficio di leva di mare della capitaneria di porto di Venezia nel febbraio 1971, chiese al comune di Santo Stefano di Cadore di comunicare gli eventuali nominativi dei giovani della classe 1953 che per precedenti professionali o titoli di studio attinenti alle attività tecnico-nautiche fossero da assoggettare alla leva di mare ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Il comune di Santo Stefano di Cadore, in risposta a tale richiesta, ha trasmesso erroneamente l'elenco completo di tutti gli iscritti nella propria lista di leva della classe 1953.

È stato già disposto che i giovani non in possesso dei previsti requisiti vengano restituiti alla leva di terra.

Il Ministro: TANASSI.

BUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ai direttori didattici spetti l'indennità chilometrica anche per raggiungere, con mezzo proprio e dalla sede di titolarità, l'eventuale sede di reggenza oppure la sede della circoscrizione scolastica o del provveditorato agli studi da cui dipendono. (4-16714)

RISPOSTA. — Presumibilmente l'interrogante intende riferirsi, alla indennità prevista dall'articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291. Si precisa al riguardo che essa è generalmente attribuita « al personale con funzioni ispettive che, per lo svolgimento delle stesse, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio, allorché, sempre a norma dello stesso articolo 13, sia stato autorizzato a fare uso di un proprio mezzo di trasporto ».

Nei confronti dei direttori didattici la disposizione è pertanto applicabile entro i limiti delle « funzioni ispettive » connesse con le loro attribuzioni, allorché, cioè, i direttori si recano in visita alle scuole dipendenti; ogni altro movimento avente per oggetto adempimenti di carattere amministrativo deve intendersi escluso.

A tale grado di applicabilità della norma si è giunti dopo avere ottenuto dal Ministero del tesoro una più larga interpretazione dell'articolo 13, a seguito di rilievi elevati da alcune ragionerie regionali dello Stato che escludevano il personale in questione da quello con « funzioni ispettive » cui è destinata la disposizione dell'articolo 13.

I trasferimenti che i direttori didattici debbono compiere per raggiungere la sede di eventuale reggenza rientrano ovviamente e comunque nella concessione quando, nell'ambito della sede di reggenza, si riscontrino le condizioni richieste per l'uso del mezzo di trasporto.

Il Ministro: MISASI.

CANESTRI E SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del preside del liceo scientifico di Olbia, professor Cascioni, il quale — evidentemente per distinguersi alla testa dell'ondata repressiva che sta colpendo le scuole sarde — ha aperto nuovi orizzonti al patrimonio della cultura pedagogica italiana, e in particolare alla sperimentazione didattica. Egli infatti ha « condannato » sette studenti, rei di avere diretto agitazioni e lotte, a non poter parlare con nessuno dei compagni di classe, pena la sospensione da tutte le scuole della Repubblica; e ha ingiunto ai compagni di classe di isolare completamente con il silenzio i sette « reprobati ». (4-15747)

RISPOSTA. — Si precisa che uno dei motivi di agitazione degli alunni del liceo scientifico di Olbia consisteva nella richiesta di abolizione del latino dai programmi scolastici; tale richiesta, avanzata dopo ampie discussioni nell'assemblea permanente e che non poteva essere accolta dal preside senza violare le norme vigenti in materia di programmi scolastici, aveva determinato l'astensione dalle lezioni degli allievi del liceo scientifico in parola.

Tuttavia il motivo che stava alla base della proposta non veniva condiviso da tutti i frequentanti la scuola; tant'è vero che un gruppo di sei-sette studenti organizzava uno sciopero e poneva in essere un'azione di picchettaggio, per impedire ai colleghi l'ingresso nell'istituto.

Individuati i responsabili, il capo d'istituto li ammoniva, forse un po' severamente, e li diffidava dal persistere nella loro azione, provocando vivaci proteste di alcuni appartenenti a qualche gruppo politico, ma ricevendo anche i consensi delle famiglie dei ragazzi, seriamente preoccupate per i loro figlioli.

In tutta la vicenda che ha interessato la vita del liceo scientifico in parola ormai giunta ad una pacifica conclusione, possono aver giocato un ruolo importante la rigida personalità del preside reverendo Antonio Cascioni.

Quanto al preside professor Cascioni, va precisato che non ha inteso instaurare nella scuola un sistema persecutorio, anche se può aver assunto una posizione un po' intransigente nei confronti dei sette alunni, diffidati dal compiere azioni di picchettaggio; ma va tenuto anche conto del fatto che il preside stesso per la sua formazione culturale e professionale è portato ad osservare e far osservare le norme vigenti.

Si precisa comunque che la situazione del liceo scientifico di Olbia è rientrata nella normalità anche per l'apporto che i genitori e la stessa stampa locale hanno dato per inquadrare in termini più obiettivi il comportamento del preside. D'altra parte va tenuto conto anche del fatto che il comportamento medesimo ha ricevuto, oltre ad alcune critiche, molti non trascurabili consensi.

Il Ministro: MISASI.

CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere a che punto sono le operazioni per la compilazione della graduatoria per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo grado, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, degli insegnanti elementari di ruolo, laureati abilitati all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.

L'interrogante chiede di conoscere se e quali disposizioni intenda dare, perché, a distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore, la predetta legge diventi finalmente operante.
(4-16371)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 468, per la sua complessità presenta non poche difficoltà in ordine alla sua esecuzione. Tuttavia questo Ministero, superati i complessi problemi organizzativi interni (carenza di locali e di personale da destinare al competente ufficio) sta procedendo con la massima sollecitudine compatibilmente con l'esigenza di effettuare ponderatamente il delicato lavoro di valutazione.

È già conclusa la valutazione dei titoli degli aspiranti a cattedre di materie tecniche e professionali degli istituti tecnici industriali agrari, nautici e per geometri, di materie giuridiche ed economiche e di ragioneria e tecnica degli istituti tecnici commerciali.

Per la formulazione delle graduatorie relative alle suddette cattedre si è ricorsi ai sistemi meccanografici e l'IBM sta attualmente elaborando le schede.

Per le altre materie (lettere, lingue straniere, matematica, fisica, chimica, disegno, musica, stenografia e dattilografia) si sta procedendo con la massima sollecitudine e si prevede che le operazioni relative alla valutazione dei titoli possano concludersi entro il prossimo dicembre; per tali materie le graduatorie dovrebbero essere compilate nella primavera del 1972.

I suddetti termini non sembrano suscettibili di abbreviazione, attesa la complessità delle operazioni connesse alla valutazione dei titoli (provvedimenti di rigetto delle domande; accertamento dei certificati di abilitazione e di esito dei concorsi di cui gli interessati hanno chiesto il rilascio; accertamento delle qualifiche dei servizi prestati anteriormente all'anno scolastico 1945-46; integrazione dei documenti; ecc.).

Si assicura che i competenti uffici del Ministero daranno sollecita applicazione alla fase di nomina dei docenti interessati non appena saranno pervenute, debitamente registrate da parte degli organi di controllo, le relative graduatorie degli aventi titolo.

Quanto sopra, beninteso, per le graduatorie per le quali sono già esaurite quelle corrispondenti della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il Ministro: MISASI.

CINGARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del singolare e anche allarmante episodio verificatosi presso il tribunale di Vibo Valentia a seguito della decisione di quel presidente di esonerare dall'incarico di giudice istruttore il magistrato Giuseppe Petitto, destinato a quell'ufficio a tempo indeterminato nel settembre 1970, esonero motivato con la sorprendente giustificazione che la permanenza del Petitto a quell'ufficio richiedeva la nomina di un cancelliere per il maggior lavoro e che ciò non essendo possibile per difetto di personale si provvedeva a ridurre da due ad uno i magistrati dell'ufficio istruzione; e per conoscere se risponde al vero, e in caso affermativo come può giustificarsi tale gravissima decisione, quanto affermano partiti e circoli culturali di Vibo Valentia e quanto si legge in taluni giornali circa la reale ragione che ha spinto il presidente del suddetto tribunale di Vibo Valentia ad adottare il ricordato provvedimento, e cioè che esso sia strettamente connesso con il mandato di cattura emesso dal Petitto nel febbraio 1971 a carico del dottor Luigi Teti, primario ortopedico dell'ospedale

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

civile di Vibo Valentia, in relazione ad un processo in fase d'istruzione, e, più in generale, con i criteri di efficienza e di modernità recati dal Petitto nell'espletamento delle sue funzioni, criteri apprezzati dall'opinione pubblica ma avversati da gruppi di potere clientelare.

(4-17250)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti in merito al contenuto della interrogazione, risulta che, effettivamente, il presidente del tribunale di Vibo Valentia, con provvedimento in data 11 settembre 1970, conferì al magistrato dottor Giuseppe Petitto l'incarico di secondo giudice istruttore a tempo indeterminato presso detto tribunale e che, con altro provvedimento del 15 marzo 1971 dispose la revoca dell'incarico nei confronti del dottor Petitto con decorrenza dal 16 aprile successivo.

Tali provvedimenti che il presidente del tribunale riteneva interni e di carattere ordinario e perciò di sua competenza, avrebbero dovuto invece essere deliberati dal Consiglio superiore della magistratura, il quale ha provveduto al riguardo, in data 16 aprile 1971, deliberando l'applicazione del dottor Petitto all'ufficio d'istruzione per tutto l'anno 1971 e facendo venire meno, in tal modo, il cennato provvedimento di revoca adottato dal presidente del tribunale di Vibo Valentia, che ha dato origine alla interrogazione.

Circa i motivi che avrebbero provocato il provvedimento medesimo, il presidente del tribunale ha escluso nettamente un loro collegamento alle misure coercitive adottate dal giudice Petitto nel processo contro il dottor Luigi Teti assicurando che con detto provvedimento egli intendeva soltanto salvaguardare le esigenze di servizio del tribunale e che mai aveva esercitato interferenze nella attività espletata dal giudice istruttore nel procedimento a carico del dottor Teti o in altri processi.

Per altro, la risonanza avuta dal fatto nella stampa locale ed in una parte del pubblico e le illazioni da esso tratte non potevano non destare nel magistrato interessato sentimenti di rammarico e di preoccupazione che lo stesso ha ritenuto di esprimere al suo presidente in un apposito esposto. Tuttavia chiarita ormai la situazione, ritiene questo Ministero che l'episodio possa considerarsi esaurito, specie in considerazione del cennato provvedimento adottato nel caso dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

CINGARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della richiesta avanzata dal comune di Mileto il 20 luglio 1970 per la istituzione in quel centro agricolo di almeno sei sezioni di scuola materna statale e della documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza dalla quale si accerta che i bambini in età prescolare sono in numero di circa settecento e che essi restano incustoditi soprattutto durante il periodo invernale in coincidenza della raccolta delle olive, raccolta che impegna i loro genitori a restare per lunghe ore in campagna; e per conoscere se almeno per l'anno 1971-72 il Ministero, preso atto della documentazione già esibita al provveditorato di Catanzaro, intende accogliere la motivata ed essenziale richiesta degli amministratori del comune interessato.

(4-17682)

RISPOSTA. — La domanda del comune di Mileto, intesa ad ottenere l'istituzione di 6 sezioni di scuola materna statale, da destinare in particolare modo ai figli delle raccoglitrici di olive, non è stata inclusa tra quelle inviate dal provveditore agli studi di Catanzaro per la definizione del piano provinciale di istituzioni relativo all'anno scolastico 1970-1971.

Infatti l'ispettore scolastico competente ed il consiglio scolastico provinciale hanno espresso parere negativo circa l'istituzione suddetta attenendosi a quanto previsto al punto C lettera a), secondo comma, della circolare ministeriale in data 30 giugno 1970, n. 222, che prescrive testualmente « sono da escludere istituzioni statali che vengono a sostituire scuole non statali o che, per la loro localizzazione, possano risolversi in occasione per una successiva dimissione di preesistenti iniziative non statali. Ed è, anche, da evitare l'istituzione di sezioni di scuola materna statale in prossimità di scuole materne non statali, in quanto ciò comporterebbe, tra l'altro, l'interferenza delle iniziative in una stessa ristretta aerea, pregiudicando il normale sviluppo e andamento delle due istituzioni.

E va tenuto conto che per l'anno scolastico 1969-70 hanno funzionato nelle zone olivicole di Mileto 10 sezioni di scuola materna gestite dall'ODA.

Il Ministro: MISASI.

CINGARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

menti intende adottare per sanare la grave sperequazione esistente, anche in base alla legge 21 ottobre 1970, n. 775, articolo 10, fra i professori di ruolo di applicazioni tecniche della scuola media, dei quali una parte gode il trattamento di ruolo *B* a partire dal 1° ottobre 1963, un'altra parte dal 1° ottobre 1968, e una parte ancora il trattamento economico del ruolo *C*, nonostante che siano sempre stati e siano tuttora identici le mansioni, le responsabilità e l'idoneità conseguita e, almeno in parte, il ruolo di provenienza.

L'interrogante sottolinea che è urgente sanare tale sperequazione anche ai fini dei provvedimenti derivanti dal riassetto, e specie per la decorrenza che dovrebbe essere fissata almeno al 1° luglio 1970. (4-17880)

RISPOSTA. — Il problema prospettato potrà trovare adeguata trattazione in sede di attuazione del nuovo stato giuridico del personale docente, tenuto conto che i relativi provvedimenti delegati dovranno, secondo quanto affermato all'articolo 1 del disegno di legge governativo, ristrutturare le carriere in modo da eliminare alcune anomalie esistenti, quali i diversi sviluppi di carriera dei professori diplomati dei vari gradi.

Il Ministro: MISASI.

COCCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intende adottare per accertare le palesi irregolarità che risultano essere state consumate nello svolgimento del concorso bandito dal commissario governativo dell'istituto tecnico industriale statale di Rieti, in virtù della circolare del 5 dicembre 1969, n. 406, e del 28 ottobre 1970, n. 345.

Risulta infatti che nella prima graduatoria il vincitore Festuccia Gino si è visto assegnare 14 punti in base al punto 4 del bando di concorso che prevede l'assegnazione di punti per chi ha ricoperto presso enti pubblici « mansioni proprie della categoria » che nella fattispecie erano quelle di bidello. Il Festuccia svolgeva invece presso l'amministrazione di Rieti la mansione di trasportatore di carni che non possono certo considerarsi « mansioni proprie della categoria ».

Al secondo classificato sono stati valutati otto punti per servizio prestatore quale portallettere supplente e contemporaneamente (ma in un secondo momento) anche quelli per il certificato di povertà. Anche a voler considerare la mansione di portallettere come « man-

sione propria della categoria » non si vede come può essere iscritto nell'elenco dei poveri uno che ha un impiego statale sia pure come supplente.

Per contro al concorrente Seri Sabatino non è invece stato valutato il periodo di servizio militare.

La cosa più grave è però l'avvenuta assunzione in servizio non solo del secondo in graduatoria contro il quale è stato presentato ricorso dal terzo, ma addirittura dal venticinquesimo (con due punti), senza considerare che vi erano altri invalidi di guerra con punteggi notevolmente superiori come il Seri Sabatino.

Tutto ciò fa sospettare che esista una ben precisa volontà di considerare il concorso come semplice copertura per assunzioni di comodo.

Per le innumerevoli contestazioni ed il malumore sollevato tra i concorrenti non si è messo a concorso il posto di magazziniere recentemente resosi vacante nello stesso istituto, e si è proceduto ad assumere un nuovo magazziniere attraverso la solita pratica della raccomandazione.

L'interrogante chiede in conseguenza un severo accertamento e l'adozione dei provvedimenti che la situazione richiede nei confronti dei responsabili. (4-17659)

RISPOSTA. — Con avviso del 26 gennaio 1971 il commissario governativo dell'istituto tecnico industriale di Rieti ha bandito un concorso per titoli a due posti di bidello non di ruolo.

Espletato il concorso e pubblicata la graduatoria, venivano presentati alcuni ricorsi avverso le risultanze di essa che il provveditore agli studi di Rieti decideva in contraddittorio tra gli interessati e dopo aver riesaminato gli atti del concorso.

Contro il punteggio attribuito al primo classificato Festuccia Gino non sono stati presentati ricorsi. Nel certificato rilasciato dal comune di Rieti al concorrente si attesta che lo stesso « presta servizio in qualità di autista facchino » e, pertanto, il servizio è stato valutato secondo il n. 4 della tabella annessa alla circolare ministeriale 28 ottobre 1970, n. 345, e riportata nel bando.

Il Festuccia ha rinunciato alla nomina ed al suo posto è stato assunto il terzo classificato.

Il secondo classificato Arboatti Luciano ha presentato un certificato rilasciato in data 19

dicembre 1970 dalla direzione provinciale poste e telegrafi di Rieti dal quale risulta che il predetto ha prestato servizi militari dal 1964 al 1970 in qualità di sostituto portalettere.

Anche questo servizio è stato valutato alla stregua di quello prestato dal Festuccia che è capo famiglia ed invalido civile.

Al concorrente è stato attribuito, in sede di ricorso, il punteggio previsto dalla tabella di valutazione per le disagiate condizioni economiche, sulla base delle attestazioni rilasciate dal comune di residenza.

Il concorrente Seri Sabatino presentò, in data 1° febbraio 1971, un ricorso generico nel quale non faceva alcun cenno alla mancata valutazione del periodo di servizio militare, valutazione non prevista dalla citata tabella.

La 25ª della graduatoria, Filipponi Angelina, è stata assunta non in relazione al concorso in questione, ma per chiamata diretta in quanto invalida civile.

Quanto al posto di magazziniere recentemente resosi vacante, non si è proceduto ad alcuna nuova assunzione. Attualmente esplica le funzioni di magazziniere un bidello il quale ha conservato il trattamento economico previsto per questa qualifica.

Tutto ciò premesso non sono state riscontrate irregolarità nell'espletamento del concorso in questione.

Il Ministro: MISASI.

COVELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della recente decisione adottata dalla direzione dello stabilimento di abbigliamento CONFİ (ex Vittadello) di Sesto Fiorentino che ha sospeso a zero le ore e a tempo indeterminato tutti i 200 dipendenti dell'azienda.

Il grave provvedimento, oltre ad assumere aspetti allarmanti se si considera che la CONFİ è una delle più grosse fabbriche della provincia di Firenze nel settore dell'abbigliamento, costituisce una ulteriore conferma dello stato di estremo disagio in cui versa l'intero settore.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali adeguati ed urgenti provvedimenti intendano adottare per garantire la sicurezza del posto di lavoro ai suddetti dipendenti dell'azienda e per la sollecita ripresa della normale attività nello stabilimento.

(4-18002)

RISPOSTA. — La decisione adottata dalla società CONFİ - Confezioni fiorentine - di chiudere il proprio stabilimento di Sesto Fiorentino è dipesa dalla nota situazione di carattere generale che ha colpito il settore tessile ed in particolare il settore delle confezioni.

La CONFİ, infatti, che aveva rilevato lo stabilimento della società Abital - la quale a sua volta aveva acquistato l'immobile dalla società Vittadello che lo aveva costruito con l'intenzione di farne un albergo - è specializzata nelle confezioni di alta moda per signora e lavorava esclusivamente per la Casa di Moda Rosier di Milano, dando lavoro a circa 220 dipendenti.

Nell'aprile scorso a seguito della completa mancanza di ordinativi l'orario lavorativo veniva ridotto prima a 44 ore, poi a 27 ore; dal 12 maggio scorso cessava completamente l'attività dello stabilimento e veniva chiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni. Contemporaneamente la società iniziava una intensa ricerca di nuove ordinazioni sia in Italia che all'estero, ma senza successo per la non competitività dei prezzi dei prodotti che l'impresa è in grado di offrire.

Quest'ultimo argomento è stato al centro dei colloqui avvenuti il 15 giugno scorso tra la direzione dell'impresa e le organizzazioni sindacali rappresentanti del personale.

In tale occasione alla CONFİ è stato comunicato che è in programma la costruzione di un nuovo stabilimento ed è stata ribadita l'opportunità di procedere con urgenza ad una trasformazione della produzione, introducendo la lavorazione della maglieria.

È stato fatto presente che le principali difficoltà nel tentativo di reperire un qualche lavoro dipendono dall'alto costo della produzione della CONFİ rispetto a quello delle imprese concorrenti, determinato dai superminimi contrattuali vigenti in quello stabilimento fin dalla gestione Vittadello, e mai revocati dopo, dalla onerosità dell'intervento societario a favore della mensa aziendale, e dai ritmi di produzione inferiori a quelli di altre società confezionatrici.

La riunione si è conclusa con l'impegno delle parti di incontrarsi nuovamente per un ulteriore esame della situazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

DE' COCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per co-

noscere quali provvedimenti intendano adottare per impedire il sempre più intenso abbattimento delle grandi querce, incomparabile ed insostituibile elemento dei più tipici paesaggi delle Marche e di altre regioni italiane.

L'interrogante fa presente la necessità di difendere energicamente la fisionomia tradizionale e la ricchezza paesaggistica delle Marche, le quali sono interessate alla conservazione delle grandi querce plurisecolari, oggi abbattute e vendute per poche migliaia di lire e non certo sostituite da adeguate nuove piantagioni. (4-15280)

RISPOSTA. — Il soprintendente ai monumenti delle Marche, nell'ambito delle proprie possibilità si sta attivamente interessando alla questione della tutela delle alberature ed in particolare delle querce che caratterizzano il paesaggio marchigiano.

Sono stati presi diretti contatti con il presidente della regione e con l'ispettorato compartimentale delle foreste che ha già predisposto un censimento delle querce.

Purtroppo a tali attività non corrispondono adeguati strumenti legislativi perché sia la legge forestale che quella sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche hanno un limitato campo di azione, né è possibile sottoporre l'intero territorio delle Marche alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Comunque la soprintendenza sta organizzando, in applicazione di detta legge, alcuni vincoli nelle zone di maggior interesse, su segnalazioni da parte delle province e dei comuni.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

DE MARZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il professor Emilio Benvenuto continua ad insegnare in una scuola di Stato in Foggia pur essendo divenuta definitiva la sentenza della corte di appello di Bari che lo condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione nonché alla interdizione dai pubblici uffici. (4-17259)

RISPOSTA. — Premesso che in sede di gravame la corte di appello di Bari il 10 novembre 1969 ha pronunciato sentenza a carico del professor Benvenuto Emilio e di altri correi, riformando la precedente sentenza pronunciata dal tribunale di Lucera in primo grado

il 20 febbraio 1967, si fa presente che la stessa corte di appello di Bari, con ordinanza del 22 gennaio 1971 ed in applicazione del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, ha ulteriormente condonato la residua reclusione di mesi 8 già comminata a carico del professor Benvenuto, nonché la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Il Ministro: MISASI.

DI BENEDETTO E TEDESCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il preside del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo professor Oddo ha sospeso dalle lezioni circa cento studenti per il fatto di essersi assentati sabato 6 febbraio 1971 al corteo antifascista per protesta contro l'attentato perpetrato a Catanzaro; e poiché il fatto non ha precedenti, prevedendo, infatti, la norma scolastica che un alunno sprovvisto di giustificazione è ugualmente ammesso in classe per almeno tre giorni, al termine dei quali viene invitato a presentarsi accompagnato da uno dei suoi genitori o da chi ne fa le veci, non ravvisi nell'atto del preside suddetto, oltre che un arbitrio manifesto, una manifestazione di spirito e costume fuori della realtà democratica del paese e della scuola e, in un uomo posto in una funzione educativa di tanta responsabilità civile, oltre che didattica, una patente dimostrazione di inettitudine e di indegnità civile valida a provocare un provvedimento di allontanamento dal suddetto incarico. (4-16012)

RISPOSTA. — La mattina del 6 febbraio 1971, un gruppo di giovani, quasi tutti estranei al liceo scientifico « Cannizzaro » di Palermo, oltre che insolentire contro un professore e contro il preside che cercava di assicurare personalmente la libertà di accesso alla scuola, impediva in tutti i modi l'ingresso a molti alunni che, nell'ultimo giorno del quadrimestre, intendevano presentarsi ad una ultima prova scritta o ad un'ultima interrogazione. Intere classi, tuttavia, furono puntualmente presenti a scuola. Altre invece si presentarono fortemente decimate. Un migliaio di alunni circa restarono fuori.

Uno dei professori che partecipò alla sfilata, ha attestato che tra i componenti il corteo cercò quello che riteneva dovesse essere un folto gruppo di studenti del Cannizzaro, mentre riuscì a scorgerne qua e là non più di una quindicina.

Lunedì mattina, 48 ore dopo l'astensione, accingendosi la scuola agli scrutini quadrimestrali (60 classi) ed alla seconda e più decisiva fase dell'anno scolastico, il preside invitò i professori ad ammettere senz'altro anche quegli alunni che avessero dimenticato il visto dei genitori, ma con l'avviso, agli alunni stessi, che l'indomani — martedì — non sarebbero stati ammessi in scuola senza di esso.

Il martedì mattina, all'ora di ingresso in scuola, un certo numero di ragazzi fu, non sospeso con verbale o nota sul registro ma soltanto allontanato dall'edificio, in quanto entrato abusivamente senza presentare ai professori il biglietto richiesto; e richiesto secondo una prassi normale, precedente e distinta dal particolare fatto politico.

La presidenza, in casi del genere, richiede la cosiddetta « giustificazione », solo come una nota per presa conoscenza, mediante la quale i genitori, quasi tutti impiegati o impegnati, senza disturbarsi ad accompagnare i figli a scuola, comunicano egualmente al preside almeno di essere a conoscenza dell'assenza del figlio in un determinato giorno. Infatti, data la minore età degli studenti e la responsabilità disciplinare e didattica della scuola (rimproverata, in altre occasioni, di « fare sempre vacanza » e di compiacersi delle astensioni dei ragazzi) il capo di istituto ritiene preciso dovere suo e dei professori informare la famiglia delle assenze decise improvvisamente dallo studente, che si sottrae all'assistenza, tanto della scuola che della famiglia stessa.

Tanto più impellente è parso tale dovere per il fatto che gli alunni avevano abbandonato lezioni, interrogazioni, compiti in classe, soltanto per girovagare, senza una meta o scopo precisi.

L'atteggiamento del preside Oddo è stato ampiamente esaminato e discusso il 13 febbraio scorso dal provveditore agli studi con i rappresentanti sindacali della CGIL, della CISL e della UIL, i quali, tenuto anche conto dei precedenti politici del predetto preside hanno preso atto che lo stesso in questa vicenda era stato mosso unicamente dal desiderio di consentire ai giovani dell'istituto l'ultima occasione, alla chiusura del primo quadrimestre, di migliorare la valutazione in alcune materie.

Il Ministro: MISASI.

DI NARDO FERDINANDO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per avere notizie circa i motivi che finora hanno

impedito ogni più giusto ed energico intervento inteso a vietare a persone non autorizzate ed incapaci a svolgere il ruolo arbitrariamente assunto di sedicenti accompagnatori di comitive di stranieri e guide turistiche nell'ambito dell'isola di Capri. L'indebito lamento comporta il discredito del nostro fatto turistico ed agevola un vero e proprio mercato del turista agli indirizzi di fatto turistico e mercantile che vengono scelti solamente a seconda del vantaggio personale che tali arbitrari accompagnatori ritengono più breve, utile o vantaggioso. (4-18238)

RISPOSTA. — La repressione dell'esercizio abusivo dell'attività di guida turistica nell'isola di Capri è compito esclusivo delle autorità di pubblica sicurezza che possono adottare provvedimenti nei confronti delle persone che — sprovviste della licenza di polizia prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — vengano colte in flagrante esercizio dell'attività di guida turistica deferendoli all'autorità giudiziaria ove si ravvisi l'applicabilità dell'articolo 669 del codice penale a carico dei responsabili.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, affida poi agli enti provinciali per il turismo « la vigilanza ed il controllo sull'attività professionale delle guide ».

Ma, per quanto riguarda qualunque specie di abuso che possa verificarsi in questo specifico campo professionale, la lettera b) dell'articolo 7 del decreto del commissario per il turismo 29 ottobre 1955 vincola gli enti predetti ad attenersi all'obbligo di riferirne all'autorità di pubblica sicurezza, cui compete l'adozione di ogni provvedimento per la repressione dell'abusivismo.

Da elementi assunti in via breve presso organi responsabili dell'ente provinciale per il turismo di Napoli, risulta peraltro che nessun episodio di rilievo è stato segnalato negli ultimi tempi al predetto ente, presso il quale è in fase di rapido espletamento un concorso che aumenterà congruamente il numero delle guide autorizzate per la provincia di Napoli e conseguirà, di riflesso, anche il risultato di arginare il lamentato abusivismo.

La prefettura di Napoli segnala infine che l'abusivismo delle guide turistiche e degli accompagnatori di comitive di gitanti è uno dei motivi ricorrenti della polemica che si riaccende nell'isola di Capri agli inizi di ogni stagione estiva tra gli operatori turistici locali e le agenzie ed uffici di viaggio nazionali ed estere.

Alla base di essa, naturalmente, vi sono precisi e rilevantissimi interessi economici in quanto i titolari dei locali pubblici dell'isola, dall'attività terziaria del turismo ricavano ogni provento, tramite le guide e gli accompagnatori riescono a dare al flusso turistico l'indirizzo voluto ed a loro economicamente più vantaggioso.

Di converso, le agenzie e gli uffici di viaggio che organizzano gite per Capri, in conformità alle disposizioni emanate dall'Ente provinciale del turismo di Napoli, con circolari n. 3835/C.6 e n. 8429/C.6, rispettivamente del 19 giugno 1962 e del 1° febbraio 1967, hanno il pieno diritto di affidare a personale appartenente all'azienda la rappresentanza per la tutela dei gruppi di gitanti da loro curati, purché questi accompagnatori agiscano nel pieno rispetto del mandato ricevuto.

Poiché queste comitive viaggiano accompagnate da assistenti turistici che, nell'interesse e per conto delle agenzie, guidano i gitanti secondo il programma fissato, ciò non torna gradito e anzi spesso viene osteggiato dagli operatori turistici di Capri, i quali desidererebbero che i turisti giunti nell'isola fossero lasciati liberi di scegliere i locali pubblici ed i negozi di loro gradimento.

Si sottolinea infine che le attività turistiche abusive sono oggetto di particolare vigilanza da parte del commissariato di pubblica sicurezza di Capri che non tralascia di adottare tutte le misure necessarie per garantire la migliore tutela del turismo dell'isola sia per salvaguardare il buon nome di Capri che per perseguire con ogni rigore i trasgressori della legge.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: MATTEOTTI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se siano stati informati dello stato di vivo disagio che esiste tra il personale della ragioneria generale dello Stato, a seguito del metodo adottato per le promozioni per merito comparativo recentemente deliberate, che ha sconvolto l'ordine precedente del ruolo, favorendo così molti impiegati con minore anzianità.

Per sapere se, anche ai fini di moralizzare il delicato settore della pubblica amministrazione, non si reputi opportuno emanare apposita norma che, in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1970, n. 1077, renda pubbliche le sedute dei consigli di amministrazione, in occasione del conferimento delle promozioni.

(4-17985)

RISPOSTA. — Le designazioni degli impiegati ammessi agli scrutini per l'avanzamento in carriera sono sempre determinate con rigorosa osservanza delle procedure e delle disposizioni in vigore in materia.

In particolare, per quanto concerne le designazioni per le promozioni di cui all'interrogazione in esame, si precisa che esse, a norma delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state stabilite, per ciascuna qualifica, a seguito di scrutini per merito comparativo e per merito assoluto secondo le aliquote previste per ciascuno di tali scrutini. Pertanto gli impiegati designati per la promozione in base alla valutazione comparativa dei requisiti e dei titoli posseduti hanno dovuto precedere in graduatoria quelli designati per merito assoluto, così come stabilito dalle norme contenute nel richiamato decreto.

Circa l'auspicata adozione di una norma che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, concernente lo svolgimento delle prove orali dei concorsi, renda pubbliche le sedute dei consigli di amministrazione, si manifesta il parere che una innovazione in tal senso, comportando la presenza sia degli interessati che di estranei, potrebbe costituire remora o pregiudizio alla libera manifestazione delle valutazioni che debbono essere formulate da parte dei componenti dei consigli circa le capacità intellettive e professionali, nonché in ordine alla personalità dei singoli scrutinandi.

D'altra parte l'ordinamento giuridico offre già agli interessati tutte le garanzie necessarie per la difesa dei loro diritti e interessi, attuate in sede giudiziaria ed amministrativa, con rimedi volti, appunto, a correggere eventuali errori o, peggio, ad eliminare abusi.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per rendere più adeguata al livello di vita attuale la posizione dei decorati di medaglia d'ar-

gento, di bronzo o di croce di guerra al valor militare insigniti per fatto compiuto in tempo di pace. (4-18539)

RISPOSTA. — Le misure degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare conferite per fatto compiuto in tempo di pace non differiscono da quelle relative alle decorazioni conferite per azioni compiute in periodo bellico. Una recente rivalutazione è stata disposta con legge 30 ottobre 1969, n. 831.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che nel febbraio 1969 le scuole medie della provincia di Reggio Emilia inviarono al locale provveditorato agli studi l'ordinazione dei libri per le biblioteche degli alunni, come da disposizioni ministeriali che impongono di acquistare esclusivamente tali volumi tramite l'ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche e che a tutt'oggi nessun libro è ancora giunto alle predette scuole — se non ritenga di accreditare le somme relative alle scuole o ai provveditorati provinciali per un acquisto diretto, con beneficio della economia provinciale, presso i librai, consentendo la sollecita evasione delle richieste che ovviebbe anche all'inconveniente più volte lamentato dell'invio da parte dell'ente alle scuole di libri non richiesti e non sempre di riconosciuta utilità. (4-17719)

RISPOSTA. — Le scuole medie statali hanno ordinato le pubblicazioni per la biblioteca scolastica per il tramite dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche in base alle procedure previste dalla convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ente medesimo per il periodo 1965-31 dicembre 1970. Scopo della convenzione era quello di poter utilizzare l'attrezzatura tecnica di cui l'Ente biblioteche dispone e, soprattutto, quello di garantire alle scuole statali uno sconto standardizzato (previsto nella misura del 24 per cento) sul prezzo di copertina, sconto che, anteriormente alla stipula della convenzione, gli editori difficilmente erano disposti a concedere e che, in ogni caso, i librai locali non avrebbero potuto praticare.

La predetta convenzione era stata a suo tempo regolarmente sottoposta al Consiglio di Stato per il parere e registrata dalla Corte dei conti.

In sede di applicazione durante i primi anni, la convenzione infatti si è dimostrata vantaggiosa sotto molteplici aspetti, in quanto mentre da una parte ha garantito alle scuole la libertà di scelta delle opere ed il beneficio di uno sconto notevole, dall'altra ha sollevato l'amministrazione centrale e periferica dalle complesse operazioni amministrativo-contabili previste per tutte le forniture statali dall'attuale ordinamento in materia.

Negli ultimi anni tuttavia, essendo divenute considerevoli le somme di cui le scuole statali hanno disposto, l'Ente biblioteche non è stato più in grado di provvedere con sollecitudine all'inoltro dei libri con il conseguente ritardo lamentato nell'interrogazione cui si risponde.

Il Ministero della pubblica istruzione, ben a conoscenza della situazione pesante che si era determinata presso l'Ente per l'accresciuta mole di lavoro, non ha mancato di porre allo studio nuovi sistemi e correttivi atti a garantire da una parte il massimo sconto ottenibile dagli editori, e dall'altra una maggiore speditezza di tutte le operazioni.

Ed infatti la nuova convenzione stipulata per il 1971 prevede delle modalità diverse da quelle precedentemente seguite, per cui si ritiene che gli inconvenienti lamentati non dovrebbero più verificarsi.

Le nuove modalità ed i nuovi sistemi previsti per il 1971 (fra i quali quello di fare effettuare le spedizioni direttamente dagli editori) sono stati adottati, d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, l'Ente biblioteche e l'Associazione italiana editori (AIE).

Il Ministro: MISASI.

FERRI GIANCARLO, VESPIGNANI E ALDROVANDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1) quali sono le reali esigenze del « visto statistico » imposto dal Ministero del commercio estero sulle fatture per esportazioni di calzature italiane negli USA;

2) perché è stato adottato tale provvedimento e se esso non debba considerarsi come una prima iniziativa per giungere poi ad una cosiddetta « limitazione volontaria » — che invece sarebbe praticamente imposta dal governo — in questa esportazione di merci nazionali;

3) se il Governo italiano intenda correggere ufficialmente la autorevole e ufficiale dichiarazione resa in sede di conferenza stam-

pa dall'assistente del presidente degli USA per la politica economica internazionale signor Peter Peterson, secondo cui il « visto statistico » sull'esportazione di calzature costituisce un « passo importantissimo » del Governo italiano verso la limitazione delle esportazioni medesime sul mercato statunitense;

4) se sia vero che sono intercorsi accordi - o se sono state comunque ipotizzate proposte, o definite o abbozzate intese anche solo di massima - tra il Governo italiano e quello degli USA per una riduzione o un contingentamento delle esportazioni italiane di calzature e per quali livelli economici;

5) se il Governo italiano intenda confermare e sostenere la esportazione di calzature negli USA senza limitazione alcuna, stante la oggettiva competitività internazionale di tale settore, la sua rilevanza per l'occupazione di lavoratori e la sua notevole incidenza positiva nella bilancia commerciale nazionale.

Gli interroganti, chiedono di rendere pubblici precisi elementi di valutazione sulla realtà della situazione ai lavoratori e agli operatori economici del settore. (4-18950)

RISPOSTA. — Il governo degli Stati Uniti è da tempo premuto dai locali sindacati di categoria, i quali sostengono che le importazioni di calzature hanno raggiunto un volume tale da influire negativamente sulla produzione e sull'occupazione dell'industria nazionale del ramo, che attraversa un momento delicato. Nonostante le reiterate richieste in favore dell'adozione di misure restrittive degli scambi in detto settore (sostanziale aumento dei dazi ovvero introduzione dei contingenti all'importazione). Il Governo statunitense non ha ritenuto di adottare finora, in via autonoma, com'è nelle sue facoltà, le sollecitate misure restrittive; esso ha preferito discutere del problema con i principali paesi fornitori - e in primo luogo con l'Italia, che nel 1970 ha venduto agli USA circa 80 milioni di paia di calzature di pelle per oltre 166 miliardi di lire - allo scopo di ricercare soluzioni che potessero eliminare gli inconvenienti lamentati dai produttori americani, senza ledere, peraltro, gli interessi dei paesi esportatori.

Da parte italiana si ritiene che indiscriminate misure restrittive all'importazione di calzature negli Stati Uniti siano del tutto ingiustificate e, in tale ottica, ed al fine di poter disporre di adeguata documentazione

circa la composizione qualitativa delle nostre vendite sul mercato statunitense, il Ministero del commercio con l'estero ha ritenuto opportuno raccogliere taluni elementi statistici essenziali per sostenere le eventuali discussioni sull'argomento col governo di Washington.

Tali sono pertanto le finalità che si è inteso raggiungere con la circolare in data 26 giugno 1971, n. A. 611163, che ha il solo scopo di consentire alcune rilevazioni statistiche (composizione quantitativa e qualitativa dell'esportazione, prezzi unitari, eccetera) altrimenti non disponibili.

Qualora la procedura adottata, che non apporta alcuna innovazione sostanziale nella disciplina generale delle esportazioni di calzature verso gli Stati Uniti dovesse, seppure per malintesa interpretazione o per inconvenienti di ordine pratico, rivelarsi di intralcio serio e gravoso per gli operatori economici italiani, il Ministero del commercio con l'estero non mancherebbe, alla luce dell'esperienza e di obiettive indicazioni da parte degli interessati, di comunicare la possibilità di semplificare i mezzi di rilevazione, rimanendo fermo il principio che una conoscenza approfondita dei dati del problema è indispensabile all'amministrazione per meglio salvaguardare la nostra esportazione.

Le disposizioni adottate mirano, quindi, unicamente ad ottenere elementi per una valutazione obiettiva della situazione, in modo da poter individuare la strada migliore per tutelare i nostri interessi nelle sedi più opportune, d'intesa con gli altri paesi interessati all'esportazione di calzature verso gli Stati Uniti.

L'obiettivo che, pertanto, si continuerà a perseguire rimane quello di difendere, e se possibile, migliorare le posizioni esportative, finora acquisite sul mercato americano dai calzaturieri italiani, soprattutto sul piano dei ricavi unitari delle nostre vendite.

Il Ministro: ZAGARI.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) in base a quali non note competenze specifiche e criteri obiettivi sia stato nominato commissario presso l'Istituto tecnico industriale di Roccella Jonica il signor Misaggi, dato che quest'ultimo, dipendente dell'ente di sviluppo agricolo (ex Opera valorizzazione Sila), non è conosciuto come particolarmente esperto nel campo scolastico;

2) se sia a conoscenza che il suddetto commissario in occasione dell'assunzione del personale di segreteria, degli applicati, bidelli, magazzinieri, ecc., non abbia tenuto alcun criterio obiettivo di scelta (titoli, capacità, condizioni economiche, situazione familiare, età, ecc.) che non fosse quello discriminatorio dell'appartenenza al partito della democrazia cristiana, di cui il Misaggi è esponente locale;

3) se ritenga opportuno disporre indagini e porre riparo alla nomina in quanto ingiustificata e alle irregolarità delle assunzioni. (4-14584)

RISPOSTA. — Nell'ottobre 1970 data l'esigenza di provvedere alla sostituzione del commissario governativo dell'ITI di Roccella Ionica (Reggio Calabria), il quale aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico, si è provveduto a conferire l'incarico medesimo al signor Vincenzo Maggi, anche per la improverabile necessità di nominare il personale non insegnante dell'istituto. Il predetto commissario governativo, con delibera d'urgenza, dispose l'assunzione di un segretario economo, di due applicati, di un magazziniere, di un aiutante tecnico e di cinque bidelli.

Considerata la necessità di assicurare l'immediato funzionamento dell'istituto stesso, questo Ministero con nota del 17 dicembre 1970, n. 11840, approvò, la delibera in questione con la riserva, però, che fossero al più presto regolarizzate tali assunzioni attraverso i prescritti concorsi.

Il Ministro: MISASI.

FORTUNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che il giudice conciliatore di Surano (Lecce), Tale Raffaele Galati ha proceduto alla raccolta ed alla autenticazione di firme per il referendum contro il divorzio nella sede locale del circolo ACLI.

Per sapere se sia lecito tale comportamento dato che la funzione del giudice conciliatore non può esplicarsi nella sede privata di circoli o associazioni. (4-17897)

RISPOSTA. — Secondo quanto ha riferito il presidente della Corte d'appello di Lecce, in base agli accertamenti svolti è risultato che, in effetti, il conciliatore di Surano, Raf-

faele Galati, ha autenticato le firme per il referendum contro il divorzio nella sede del circolo ACLI di detto centro.

A spiegazione, se non a giustificazione, di tale comportamento, si rileva che, mentre l'articolo 6 della legge in materia 25 maggio 1970, n. 352, prevede, tra l'altro, che le firme dei cittadini elettori debbono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario comunale, nulla dice sul modo (tempo o luogo) come detta autenticazione debba avvenire.

In mancanza, perciò, di una precisa disposizione legislativa al riguardo, ed in considerazione che il referendum contro la legge sul divorzio è il primo che si svolge in Italia (onde manca qualsiasi precedente cui possa farsi riferimento), si è verificato anche presso qualche ufficio di conciliazione una certa perplessità ed una iniziale, inevitabile, differenziazione di comportamento.

Si fa infine presente, in ordine al merito della questione, che questo Ministero ha avuto occasione di manifestare l'avviso che la autenticazione delle firme dovesse aver luogo nei locali e nelle ore di ufficio.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

FOSCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intende prendere affinché non abbiano più a verificarsi episodi come quello dello « sciopero » indetto da un gruppo di genitori della scuola di Cavoretto di Torino perché fosse allontanata una bambina di 6 anni, il cui comportamento ritenevano di « cattivo esempio » per i propri figli.

Al riguardo si osserva che le pressioni sulla scuola di alcuni genitori per l'allontanamento della bambina « disadattata » erano iniziate fin dall'ottobre 1970 e che nessun intervento risulta essere stato messo in atto dalla scuola per un dialogo costruttivo con detti genitori e con la comunità, al fine di far comprendere i motivi del comportamento della bambina, rimasta ricoverata per molto tempo in istituto e in seguito adottata da due coniugi che ne stanno normalizzando la vita affettiva e di illustrare il danno dell'allontanamento della bambina dalla scuola di Cavoretto e della frequenza di una classe differenziale.

Inoltre si chiede per quale motivo la *équipe* si sia limitata a visitare la bambina ed a stendere frettolosamente una diagnosi, senza peraltro svolgere alcun intervento sull'ambiente, come prescritto anche dall'arti-

colo 34 del regolamento sulla medicina scolastica.

Si chiede altresì al ministro interessato se non ritiene che le convenzioni con le *équipes* per la costituzione e il funzionamento delle classi differenziali e speciali siano stipulate in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967 che attribuisce in esclusiva ai comuni, ai consorzi e alle province il servizio di medicina scolastica.

Infine si desidera conoscere l'orientamento del ministro in merito alle classi differenziali sulla cui istituzione e funzionamento molti esperti una volta favorevoli ora ne chiedono l'abolizione, visti i risultati negativi del loro funzionamento concreto, che non è stato, non è e non può essere quello previsto sul piano teorico. (4-15975)

RISPOSTA. — La bambina in questione è stata iscritta alla scuola di Cavoretto di Torino per frequentare la classe prima.

L'alunna, visitata dall'*équipe* medico-pedagogica, competente per territorio che opera in base alla convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Ente nazionale protezione morale del fanciullo (decreto ministeriale dell'8 ottobre 1970, n. 5/5/21), veniva giudicata bisognosa di « strutture pedagogiche extrafamiliari adeguate » che « potrebbero essere trovate nelle classi sperimentali normali del tipo di quelle funzionanti presso la scuola Lingotto dipendenti dalla direzione didattica Dogliotti, alla quale pertanto s'invita la famiglia a volersi rivolgere ».

Si precisa che l'*équipe* non ha « frettolosamente » steso la diagnosi in quanto, prima di emettere il giudizio di sintesi, ebbe colloqui con i genitori interessati e poi con i rappresentanti della scuola.

D'altra parte va anche tenuto conto del fatto che, il direttore didattico, inizialmente, invitò la mamma (adottiva) ad assistere alle lezioni per prendersi cura della bimba nei momenti di particolare eccitazione, sia per consentire il normale andamento delle lezioni che per agevolare l'inserimento della bambina nella classe.

Va poi considerato che il provveditore agli studi dal 21 gennaio 1971, assegnò alla classe della bimba Durelli una seconda insegnante specializzata in ortofrenia che doveva curare esclusivamente la ricerca di un graduale inserimento della bambina nella comunità scolastica. I risultati non furono, per al-

tro, lusinghieri, per cui spontaneamente i genitori dal 18 marzo 1971 hanno chiesto l'autorizzazione a ritirare l'alunna dalla classe e da tale data provvedono in altro modo allo adempimento dell'obbligo scolastico.

È ben vero che i genitori degli altri alunni preoccupati per lo stato di cose, chiesero un intervento che eliminasse la causa del disagio generale. Ma va ribadito che il comportamento delle autorità scolastiche locali è stato ispirato da una obiettiva valutazione delle circostanze fondate su accertamenti di organi tecnici.

Per quanto concerne le affermazioni contenute nel quarto comma della stessa interrogazione, secondo cui le convenzioni per il razionale reperimento degli alunni da avviare a scuole speciali e a classi differenziali sarebbero stipulate dai provveditori agli studi in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (regolamento per l'applicazione dei servizi di medicina scolastica) si precisa quanto segue.

L'articolo 8 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stanziato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il quinquennio dal 1966 al 1970 appositi fondi per le seguenti voci di spesa:

a) spese di funzionamento di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e di classi differenziali nelle scuole elementari — spese per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazioni per gli insegnanti;

b) spese per l'assistenza educativa agli anormali;

c) sussidi per l'assistenza educativa agli anormali;

Con i suddetti fondi è stato possibile attuare un vasto programma di interventi per il funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali, particolarmente con l'accreditamento di fondi ai provveditori agli studi per l'acquisto di attrezzature specialistiche necessarie al funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali.

A partire dall'anno scolastico 1967-68 è stato inoltre possibile elaborare, a livello centrale, un vasto programma per il razionale reperimento di alunni di scuole speciali e di classi differenziali e per l'assistenza igienico-sanitaria dei medesimi, attraverso la stipula da parte dei provveditori agli studi, all'uopo delegati, di convenzioni con enti ed

istituti psico-medico-pedagogici particolarmente qualificati.

Con apposite circolari sono state date, anno per anno, ai provveditori agli studi, sulla base dell'esperienza acquisita nei precedenti anni scolastici, opportune istruzioni per la ricerca degli enti o istituzioni più qualificati nel settore che dessero garanzia di svolgere una efficace attività di reperimento degli alunni da avviare a scuole speciali o a classi differenziali ed assicurassero un'adeguata assistenza igienico-sanitaria-didattica a mezzo di proprie *équipes* o centri psico-medico-pedagogici. Le convenzioni sono state stipulate dai provveditori agli studi, dopo l'approvazione ministeriale sulla base di uno schema di convenzioni, nella quale erano chiaramente stabilite le modalità per l'impegno e la effettuazione della spesa conseguente.

Non si è mancato, di volta in volta, di dare opportune istruzioni ai provveditori agli studi, perché, accertata la possibilità di stipulare convenzioni per il reperimento, la consulenza e l'assistenza psico-pedagogica con enti o istituzioni all'uopo qualificati, i medesimi provveditori ne facessero oggetto di preventive comunicazioni al medico provinciale in occasione dell'incontro annuale, previsto, nel mese di settembre, dall'articolo 1 del regolamento per l'applicazione dei servizi di medicina scolastica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, per il coordinamento dei servizi di vigilanza igienica e assistenza sanitaria scolastica nell'ambito della provincia. Sono state date inoltre istruzioni agli stessi provveditori agli studi perché in detto incontro fosse data conoscenza ai medici provinciali dei mezzi che l'autorità scolastica, con la stipula della suddetta convenzione, poteva mettere a disposizione « al fine di una opportuna e organica azione per il reperimento e l'assistenza agli alunni di scuole speciali e di classi differenziali ». Sono state date, infine, istruzioni ai provveditori agli studi perché nella riunione col medico provinciale potesse essere puntualizzato anche quanto attiene alla congruità dei parametri di spesa indicati dai singoli enti per le prestazioni di cui allo schema di convenzione.

Si aggiunge che, oltre che nelle suddette istruzioni ai provveditori agli studi, nello schema-tipo di convenzione da stipulare con gli enti di cui sopra è stato previsto:

- 1) per quanto riguarda la costituzione delle classi differenziali e di scuola speciale:
 - a) un incontro preliminare collegiale con il medico scolastico, il direttore didattico

e gli insegnanti per stabilire il piano ed i criteri di reperimento;

- b) esame dei dati sanitari raccolti dai medici scolastici, dei dati forniti dalla scheda di segnalazione compilata dall'insegnante della classe e dei dati di inchiesta socio-economico-familiare raccolto dagli assistenti sociali;

- c) formazione in seduta collegiale della *équipe* al completo, con il direttore didattico competente e il medico scolastico, delle classi differenziali o speciali;

- 2) per quanto riguarda la consulenza relativa alla composizione delle classi differenziali e di scuola speciale già funzionanti nei precedenti anni scolastici:

- a) un incontro preliminare con il medico scolastico, il direttore didattico e gli insegnanti per stabilire il piano di lavoro;

- b) esame conclusivo in seduta collegiale dell'*équipe*, con il direttore didattico competente e il medico scolastico, della composizione delle classi differenziali e di scuole speciali di cui al n. 2.

- 3) Per quanto riguarda la consulenza psico-pedagogica nelle classi formate secondo le modalità di cui ai nn. 1 e 2:

- a) riunioni trimestrali tra i membri dell'*équipe* e gli insegnanti, con la partecipazione del direttore didattico e del medico scolastico, per l'esame dell'andamento delle classi differenziali e di scuola speciale.

Giova opportuno aggiungere che lo stesso Ministero della sanità (direzione generale dei servizi igienici pubblici) con nota del 24 aprile 1970, n. 400.4.20902, ha espresso l'avviso che l'iniziativa di questo Ministero è « particolarmente meritevole di considerazione e di appoggio », anche perché « il procedimento di assegnazione degli alunni alle scuole speciali ed alle classi differenziali e la costituzione delle stesse, in base all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, rientra tra le attribuzioni dell'autorità scolastica che all'uopo si avvale sia delle visite o degli esami eseguiti dai medici scolastici e dal personale delle istituzioni specializzate che con questi collabora, sia delle relative valutazioni ».

Il Ministro: MISASI.

FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se in occasione del congresso della stampa italiana che si pubblica all'estero ritengano di dover definire una forma di in-

tervento finanziario in favore della medesima al fine di assicurare una sempre più efficace diffusione e penetrazione dei nostri giornali nei paesi in cui si trovano nostre importanti collettività ed anche in riconoscimento degli impareggiabili servizi resi agli interessi della madre patria. (4-18544)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è sempre intervenuto in favore della stampa italiana all'estero, sottoscrivendo abbonamenti nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

La misura degli abbonamenti tiene conto del valore del giornale che viene pubblicato all'estero, della sua diffusione nella collettività italiana e nella competenza specifica nella trattazione dei problemi di carattere emigratorio.

Il recente congresso mondiale della stampa italiana all'estero, patrocinato dalla Presidenza del consiglio e dal Ministero degli affari esteri, ha svolto un interessante ed utile lavoro, permettendo di meglio conoscere talune esigenze di carattere informativo e finanziario.

In particolare il congresso ha approvato lo statuto di una federazione della stampa italiana all'estero.

Questi risultati, unitamente alle varie proposte espresse dal congresso, consentiranno al Ministero degli affari esteri di svolgere — per quanto di competenza — un'azione sempre più incisiva e concreta a sostegno delle testate italiane all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

FRANCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere in ordine alla grave provocazione messa in atto dai dirigenti della **FILEF**, organizzazione di estrema sinistra che opera in Germania, all'interno del Consolato italiano di Colonia che è stato costretto a chiedere l'intervento della polizia tedesca con le ripercussioni sulla stampa e nella pubblica opinione che si possono immaginare.

Per conoscere come intenda operare al fine di difendere gli interessi dei nostri lavoratori all'estero e per scindere le responsabilità dei sovversivi da quelle della nostra comunità che mantiene un contegno esemplare e per sapere se ritenga di dover precisare i motivi che hanno originato la indecorosa protesta degli attivisti guidati da un noto personaggio e per sapere se tra tali motivi non ci siano quelli

relativi al tentativo della **FILEF** di discriminare altre organizzazioni che contano decine di migliaia di iscritti in tutto il mondo, escludendole dalla direzione del **COASIT**. (4-18686)

RISPOSTA. — L'incidente, è avvenuto a Colonia in data 8 giugno 1971. Esso è stato provocato dall'intemperanza di un gruppo di persone aderenti alla **FILEF**, le quali facevano irruzione nella sala, ove quel comitato consolare di coordinamento stava svolgendo i suoi lavori, per sostenere il principio della pubblicità delle sedute del comitato stesso, principio non previsto dalla legge istitutiva di tali enti.

Non risulta che l'incidente suddetto sia stato causato da altri motivi, oltre quello suaccennato. Peraltro, a norma dello statuto del comitato consolare di coordinamento di Colonia, la decisione sull'ammissione di nuovi membri — che rappresentino in qualche maniera settori della comunità — spetta all'assemblea del comitato stesso.

Comunque, per quanto concerne l'illecito comportamento del gruppo in questione, il Comitato consolare, nella sua autonomia e al fine di stabilire un esemplare precedente verso qualsiasi altra minoranza che, facendo ricorso alla violenza, possa in futuro turbare l'ordinato svolgimento dell'attività di un ente rappresentativo della comunità, ha deciso a maggioranza di voti l'immediata espulsione dal suo seno del rappresentante della **FILEF**, il quale, come è noto, guidava il gruppo di manifestanti.

Per altro, il fermo atteggiamento assunto dal nostro console generale a Colonia nei confronti dell'episodio di cui trattasi è valso a riaffermare la buona reputazione dei nostri lavoratori residenti in quella giurisdizione, i quali notoriamente rifuggono nella loro stragrande maggioranza da ogni estremismo da qualsiasi parte esso provenga.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

GATTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) le ragioni per cui ancora non sono stati presi provvedimenti, almeno cautelativi, nei confronti di alcuni dipendenti dell'ufficio lavori postelegrafonici di Messina, malgrado dalle risultanze ispettive siano emersi gravi addebiti da cui è scaturita una denuncia alla autorità giudiziaria; e come sia possibile che due fra i denunciati siano, nelle frequenti assenze del direttore dell'ufficio, chiamati a reggere l'ufficio stesso;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

2) le ragioni per cui sono stati colpiti da provvedimento di trasferimento ad altro ufficio i due impiegati che hanno segnalato all'amministrazione la grave situazione morale e di violazione della legge che poi ha portato all'inchiesta dell'Amministrazione; e perché non sono stati ancora restituiti al loro ufficio malgrado pare che il capo dell'ufficio ispezioni centrale, dietro sollecitazione dell'amministrazione postelegrafonica, abbia dato il nulla osta per la restituzione all'ufficio lavori del primo segretario D'Urso Giuseppe; se può smentire che il predetto nulla osta non abbia seguito il suo corso normale, e se ritenga di dover accertare l'esistenza di eventuali gravi protezioni e connivenze a favore degli impiegati disonesti, non potendosi altrimenti spiegare una situazione intrecciata che tende evidentemente a coinvolgere l'amministrazione postelegrafonica e la stessa magistratura.

(4-16820)

RISPOSTA. — A seguito di quanto è stato già comunicato all'interrogante il 13 giugno 1969 in risposta alla precedente interrogazione n. 4-05533, si informa che il giudice istruttore del tribunale di Messina ha dichiarato di non doversi procedere a carico dei dipendenti di questa amministrazione a suo tempo denunciati per le irregolarità avvenute nell'ufficio lavori delle poste di Messina, perché il fatto non costituisce reato.

A carico dei predetti dipendenti rimane però tuttora pendente il giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti.

Per quanto riguarda la reggenza dell'ufficio in argomento nei casi di assenza del titolare, si fa presente che la reggenza stessa viene affidata all'impiegato tecnico della carriera di concetto con qualifica più elevata.

In merito poi alla richiesta di chiarimenti formulata nell'ultima parte dell'interrogazione, premesso che il I segretario D'Urso Giuseppe, distolto in un primo tempo dall'ufficio lavori delle poste di Messina e distaccato presso la locale direzione provinciale postale, è cessato da tale posizione ed è stato quindi restituito all'ufficio di provenienza, si ritiene di dover precisare che l'inchiesta amministrativa sulle irregolarità verificatesi presso il ripetuto Ufficio lavori di Messina ha avuto origine da una segnalazione anonima e che solo una successiva inchiesta è stata originata dall'esposto presentato dal menzionato I segretario D'Urso.

Il Ministro: Bosco.

GIOMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

a) da tre anni, nonostante l'autorizzazione rilasciata dal competente Ministero dei trasporti e i pareri favorevoli dell'organo tecnico del registro aeronautico italiano, dell'ufficio sicurezza volo, della direzione aeroportuale e compartimentale, il Ministero della difesa impedisce nello spazio aereo italiano sugli aeroporti statali (che per una vecchia e superata legge, pur essendo gestiti da altri enti, appartengono al Dicastero della difesa), ogni attività dell'Accademia paracadutistica italiana con sede a Milano;

b) tale atteggiamento ha per risultato di mantenere il regime di monopolio dell'Associazione paracadutistica militare (per la quale è previsto e attuato l'uso di uniforme) associazione nazionale paracadutisti d'Italia (ANPDI) consentendo l'uso di aerei, paracadute, mezzi e personale militare e alla quale elargisce notevoli somme, in relazione all'esiguo bilancio della difesa;

c) tale associazione appare, almeno nelle persone di alcuni suoi elementi, coinvolta nei recenti avvenimenti sui quali sta indagando la autorità giudiziaria;

d) tale deciso ostracismo impedisce l'attività a un'accademia formata da persone che si dedicano al paracadutismo per il suo contenuto sportivo e al di fuori di attività di colore politico.

Si chiede altresì al ministro quali siano i criteri che hanno ispirato una simile attività vessatoria, attuata dal suo dicastero nei confronti dell'Accademia paracadutistica italiana in patente di violazione dei principi costituzionali creando discriminazioni tra cittadini italiani e quali siano i provvedimenti che intende adottare affinché anche in Italia, come in tutti gli altri paesi del mondo, possa espletarsi una attività sportiva al di fuori delle attuali strutture paramilitari dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia che ne detengono attualmente l'egemonia o meglio il monopolio. (4-16982)

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa non ha preclusioni allo svolgimento di attività avio-lancistica civile da parte dell'accademia paracadutistica italiana, a condizioni che:

a) siano rispettate le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle contenute nella legge 29 maggio 1954, n. 340, e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

b) venga richiesta la preventiva autorizzazione della difesa, quando tale attività si

esplica su infrastrutture o impianti appartenenti al demanio militare, o nelle immediate vicinanze.

Il Ministro: TANASSI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere anche a lume di numerose precedenti interrogazioni, se finalmente intenda riportare l'ordine in quella isola costituita dall'università dello Stato di Milano che è ormai in mano alla violenza degli estremisti di sinistra e dove il 10 febbraio 1971 un giovane da essi dichiarato fascista e che voleva solo iscriversi ad un esame di medicina è stato circondato da una banda di estremisti e duramente percosso tanto da dover essere ricoverato in ospedale. Detti episodi la cui gravità non può più sfuggire ad alcuno e che si ripetono ormai quasi quotidianamente, costituiscono una vergogna che va assolutamente cancellata. (4-17798)

RISPOSTA. — Il rettore dell'università di Milano non ha ricevuto alcuna segnalazione da parte del personale di servizio in ordine all'episodio lamentato mentre ne è venuto a conoscenza attraverso le notizie apparse sulla stampa cittadina.

D'altra parte lo studente interessato non ha provveduto a denunciare quanto occorsogli a quelle autorità accademiche.

Il Ministro: MISASI.

GIOVANNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se risultino esatte le notizie secondo le quali, a cura dell'ANAS, sarebbe in corso di studio o di progettazione, ai fini dell'alleggerimento del traffico sull'« autostrada del Sole » nel tratto appenninico Bologna-Firenze, una nuova arteria stradale di deviazione (a forbice) di tale tratto sul versante Val di Setta e Val di Bisenzio, da Piano del Voglio a Prato per ricongiungersi al Casello di Calenzano;

2) se, in ogni caso, vi siano iniziative del genere, tendenti, appunto, a superare la situazione di crisi manifestatasi — come conseguenza della notevole espansione di traffico, superiore a tutte le previsioni — nel tratto autostradale appenninico Bologna-Firenze.

Al riguardo si ricorda che all'epoca dei primi studi per un'arteria autostradale sull'Appennino tosco-emiliano fra Bologna e Fi-

renze, venne progettata, a cura delle camere di commercio di Bologna e Firenze, delle amministrazioni provinciali pure di Bologna e Firenze, degli enti locali delle due province e con l'intervento dell'università di Bologna, un'arteria — che avrebbe dovuto anche assumere il nome di « Leonardo da Vinci » — parallela all'attuale linea ferroviaria della « direttissima Firenze-Bologna », e perciò costeggiante le alture delle due surricordate vallate.

Una tale soluzione apparirebbe, pertanto, meritevole di riconsiderazione, a vantaggio dei problemi di traffico sull'attuale « autostrada del Sole » e di quelli di un'importante zona geo-economica coperta dalle vallate in parola. (4-08121)

RISPOSTA. — Circa l'opportunità di procedere alla progettazione di una nuova arteria stradale al fine di alleggerire il traffico sull'autostrada del Sole nel tratto appenninico Bologna-Firenze, si rende noto che attualmente non è allo studio da parte dell'ANAS alcun progetto che preveda un nuovo tracciato stradale da Piano del Voglio a Prato sul versante della Val di Setta e Val di Bisenzio.

Si ha notizia invece che, a cura di enti locali, sarebbe in corso di elaborazione un progetto di larga massa per la realizzazione di un'arteria il cui tracciato dipartendosi dallo svincolo di Incisa lungo l'autostrada del Sole e mantenendosi ad est della città di Firenze si ricolleggerebbe alla stessa autostrada allo svincolo di Barberino, realizzando almeno in parte la funzione di alleggerimento del traffico autostradale cui si fa riferimento.

Il Ministro: LAURICELLA.

GIOVANNINI, MARMUGI E NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se risultino vere le recenti notizie della stampa secondo le quali, nonostante contrarie assicurazioni da parte italiana, il governo degli Stati Uniti d'America avrebbe deciso il « contingentamento » delle esportazioni italiane di calzature negli USA, consapevole il Governo italiano.

Tale « contingentamento », se effettivo, costituirebbe un grave danno al settore calzaturiero nazionale la cui produzione era stata particolarmente strutturata per i mercati esteri e segnatamente per gli USA, ed altresì danno notevole alla bilancia commerciale del nostro Paese ed all'economia italiana in generale.

(4-18758)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

RISPOSTA. — Il Governo degli Stati Uniti è da tempo premuto dai locali sindacati di categoria, i quali sostengono che le importazioni di calzature hanno raggiunto un volume tale da influire negativamente sulla produzione e sull'occupazione dell'industria nazionale del ramo, che attraversa un momento delicato. Nonostante le reiterate richieste in favore dell'adozione di misure restrittive degli scambi in detto settore (sostanziale aumento dei dazi ovvero introduzione dei contingenti all'importazione), il Governo statunitense non ha ritenuto di adottare finora, in via autonoma, com'è nelle sue facoltà, le sollecitate misure restrittive, esso ha preferito discutere del problema con i principali paesi fornitori — e in primo luogo con l'Italia, che nel 1970 ha venduto agli USA circa 80 milioni di paia di calzature di pelle per oltre 166 miliardi di lire — allo scopo di ricercare soluzioni che potessero eliminare gli inconvenienti lamentati dai produttori americani, senza ledere, per altro, gli interessi dei Paesi esportatori.

Da parte italiana si ritiene che indiscriminate misure restrittive all'importazione di calzature negli Stati Uniti siano del tutto ingiustificate e, in tale ottica, ed al fine di poter disporre di adeguata documentazione circa la composizione qualitativa delle nostre vendite sul mercato statunitense, il Ministero del commercio con l'estero ha ritenuto opportuno raccogliere taluni elementi statistici essenziali per sostenere le eventuali discussioni sull'argomento col Governo di Washington.

Tali sono pertanto le finalità che si è inteso raggiungere con la circolare in data 26 giugno 1971, n. A. 61116, che ha il solo scopo di consentire alcune rilevazioni statistiche (composizione quantitativa e qualitativa della esportazione, prezzi unitari, ecc.) altrimenti non disponibili.

Qualora la procedura adottata, che non apporta alcuna innovazione sostanziale nella disciplina generale delle esportazioni di calzature verso gli Stati Uniti dovesse, seppure per malintesa interpretazione o per inconvenienti di ordine pratico, rivelarsi di intralcio serio e gravoso per gli operatori economici italiani il Ministero del commercio con l'estero non mancherebbe, alla luce dell'esperienza e di obiettive indicazioni da parte degli interessati, di esaminare la possibilità di semplificare i mezzi di rilevazione, rimanendo fermo il principio che una conoscenza approfondita dei dati del problema è indispensabile all'amministrazione per meglio salvaguardare la nostra esportazione.

Le disposizioni adottate mirano, quindi, unicamente ad ottenere elementi per una valutazione obiettiva della situazione, in modo da poter individuare la strada migliore per tutelare i nostri interessi nelle sedi più opportune, d'intesa con gli altri paesi interessati all'esportazione di calzature verso gli Stati Uniti.

L'obiettivo che, pertanto, si continuerà a perseguire rimane quello di difendere, e se possibile, migliorare le posizioni esportative finora acquisite sul mercato americano dai calzaturieri italiani, soprattutto sul piano dei ricavi unitari delle nostre vendite.

Il Ministro: ZAGARI.

GIRAUDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di tensione che si è venuto determinando nel settore degli insegnanti di scuola media statale, abilitati in conformità alla legge 25 luglio 1966, n. 603, a causa della loro inclusione, ai fini della immissione in ruolo, in una graduatoria nazionale differenziata e successiva a quelle formulate per altri abilitati che hanno conseguito tale titolo in data posteriore rispetto alla loro, e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere allo scopo di addivenire alla formulazione, per dette categorie di insegnanti, di una graduatoria unica, già prevista con legge 7 ottobre 1969, n. 848, ritenuta più idonea per l'accesso al ruolo, in quanto nella sua redazione implicitamente tiene presenti i criteri dell'anzianità e del servizio. (4-16009)

RISPOSTA. — La legge 26 luglio 1970, n. 571, sancisce in maniera inequivocabile la precedenza degli abilitati nella sessione ordinaria indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 rispetto agli abilitati nella sessione riservata (decreto ministeriale 23 dicembre 1967), affermando che gli abilitati del 1968 saranno inclusi « in un'apposita graduatoria » utilizzabile dopo quella prevista dall'articolo 1 della legge 327 e quindi prima di quella prevista dall'articolo 7 della legge 603.

Conseguentemente ogni diverso provvedimento da parte di questo Ministero si risolvrebbe in una violazione di legge.

Il Ministro: MISASI.

GRANZOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali mai criteri la capitaneria di porto di Venezia, con nota 6

maggio 1971, abbia ritenuto di dover chiedere all'ufficio di leva della provincia di Belluno che i 26 iscritti nella lista di leva classe 1953 del comune di Santo Stefano di Cadore (altitudine metri 908) siano considerati appartenenti alla leva di mare.

Per sapere inoltre se ritenga di dover revocare una disposizione così palesemente assurda, in considerazione anche del vivace malcontento degli interessati e delle loro famiglie. (4-18538)

RISPOSTA. — L'ufficio di leva di mare della capitaneria di porto di Venezia nel febbraio 1971 chiese al comune di Santo Stefano di Cadore di comunicare gli eventuali nominativi dei giovani della classe 1953 che per precedenti professionali o titoli di studio attinenti alle attività tecnico-nautiche fossero da assoggettare alla leva di mare ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Il comune di Santo Stefano di Cadore, in risposta a tale richiesta, ha trasmesso erroneamente l'elenco completo di tutti gli iscritti nella propria lista di leva della classe 1953.

È stato già disposto che i giovani non in possesso dei previsti requisiti vengano restituiti alla leva di terra.

Il Ministro: TANASSI.

LATTANZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri si sia ritenuto da chi di competenza di non nominare preside incaricato presso l'Istituto alberghiero di Stato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il professor Nelson Rossi, nonostante questi fosse l'unico, tra quanti avevano avanzato regolare domanda, ad avere tutti i titoli richiesti dalla legge. (4-16715)

RISPOSTA. — Con effetto dal 1° ottobre 1970 è stato istituito in San Benedetto del Tronto un istituto professionale alberghiero, in sostituzione della preesistente scuola coordinata dipendente dall'istituto professionale dello stesso tipo di Pescara.

Per l'incarico di presidenza presentarono domanda al competente provveditore agli studi di Ascoli Piceno il professor Rossi Nelson, laureato in agraria e preside della scuola media Gabrielli di San Benedetto del Tronto, il professor Mastroianni Ferdinando, laureato in lettere e preside della scuola media di Pedaso, e il professor Buscemi Filippo, ordinario di

materie letterarie nella scuola media Gabrielli di San Benedetto del Tronto, comandato dal 1968 presso la locale scuola coordinata alberghiera, direttore della scuola stessa per lo anno scolastico 1969-70 e confermato anche per l'anno scolastico 1970-71 nell'Istituto professionale alberghiero di nuova istituzione. Va precisato che il professor Buscemi con detto comando ha conseguito il diritto al passaggio, mediante colloquio, nei ruoli dei docenti degli istituti professionali.

Tenuto conto che, di conseguenza, il professor Buscemi aveva i titoli per aspirare all'incarico in questione, egli è stato preferito agli altri aspiranti anche per ragioni di continuità didattica avendo ricoperto l'incarico di direttore della preesistente scuola coordinata.

Il Ministro: MISASI.

LATTANZI, ALINI E LIBERTINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intendano adottare perché giunga a soluzione la vertenza che interessa gli stabilimenti « Monti Confezioni » di Pescara, Montesilvano e Roseto, le cui maestranze conducono da tempo una giusta lotta in difesa del posto di lavoro. La direzione della azienda ha infatti deciso di licenziare oltre 1.100 operai, adducendo « difficoltà di mercato » che i sindacati ritengono non corrispondere del tutto alla realtà.

Un sollecito intervento del Governo appare agli interroganti indispensabile anche in relazione al fatto che i licenziamenti minacciati dalla Monti renderebbero drammatica la situazione occupazionale della provincia di Pescara, che conta già circa 8 mila disoccupati oltre la schiera dei giovani in cerca di prima occupazione. (4-18339)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con particolare attenzione la crisi del gruppo Monti in quanto i suoi tre stabilimenti, con circa 3.500 dipendenti, rappresentano l'attività industriale più importante della valle del Pescara.

Allo scopo di assicurare l'occupazione alle maestranze, questo Ministero ha consigliato al gruppo Monti di inoltrare domanda all'Istituto mobiliare italiano al fine di ottenere un finanziamento sulla legge n. 184 che ha le finalità di intervenire nella ristrutturazione delle aziende.

È stato pure interessato il Ministero delle partecipazioni statali perché sia esaminata la possibilità di un intervento, a favore del grup-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

po Monti, facendo intervenire, come socia o come rilevataria, un'azienda a partecipazione statale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in seguito ad una manifestazione studentesca svoltasi a San Pietro in Cariano (Verona) il 16 dicembre 1970, il preside dottor professor Giuseppe Magnano è stato denunciato dai carabinieri dopo che la giunta comunale aveva in una delibera d'urgenza, chiesto « immediati e drastici conseguenti provvedimenti » e in seguito ad una diffamatoria campagna di stampa contro lo stesso preside.

L'interrogante fa presente che il professor Magnano e la sua scuola si sono sempre caratterizzati per la serietà e l'impegno messi nell'applicazione delle più moderne pedagogie e con la istituzione di strutture parascolastiche all'avanguardia in tutta la provincia e che lo stesso professor Magnano non ha né condotto né organizzato la manifestazione e che anzi ha tentato di impedirla e ha soltanto seguito i suoi alunni per svolgere l'elementare dovere di sorveglianza.

L'interrogante chiede infine al ministro che venga tutelata insieme con la dignità della scuola, anche la libertà del preside di svolgere le sue funzioni e che vengano evitati nella maniera più assoluta provvedimenti burocratici. (4-15246)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti non sono emersi elementi di responsabilità a carico del preside della scuola media di San Pietro in Cariano. Infatti il preside stesso, unitamente al vice preside, si limitò a sorvegliare e controllare la manifestazione che, il 16 dicembre 1970, gli studenti avevano effettuato per commemorare la morte dello studente Saltarelli.

Il Ministro: MISASI.

LETTIERI. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso che con l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, i vicedirettori delle carriere speciali sono stati inquadrati nel parametro 307 con conseguente attribuzione della qualifica di direttori di seconda classe, creando così una situazione caotica negli uf-

fici periferici e un conflitto di attribuzioni nei confronti dei vecchi direttori di seconda classe, alcuni dei quali titolari di uffici — il parere del Governo sulla evidente ingiustizia derivante dall'applicazione della norma sopra richiamata e del non meno evidente disagio morale e danno economico inflitti ai direttori di seconda classe, regolarmente promossi prima dell'entrata in vigore del riassetto delle carriere. Infatti, con la precitata norma legislativa, si sono verificati dei casi in cui un vicedirettore, precedentemente non promosso al grado superiore per difetto dei requisiti necessari, a seguito dell'inquadramento nel parametro 307 e con la valutazione di tutto il periodo trascorso nel predetto grado, ha ottenuto l'attribuzione di uno stipendio pari o superiore a quello attribuito a un direttore di seconda classe, tale alla data del 30 giugno 1970.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se nei confronti dei direttori di seconda classe che alla data del 30 giugno 1970 avevano 7 o 10 anni di anzianità in tale grado, si prospetti la possibilità di sanare il grave errore commesso ai danni degli stessi, mediante eventuale promozione, anche in soprannumero, al grado di direttore di prima classe. Una disposizione riparatoria, in tal senso, è vivamente attesa dalla categoria interessata, che non può ritenersi soddisfatta dalla irrisoria attribuzione dei tre scatti di stipendio previsti dall'articolo 3 della ripetuta legge n. 1079. (4-17525)

RISPOSTA. — Si premette, al riguardo, che in base alle norme contenute nell'articolo 2, comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il personale direttivo con qualifica di consigliere o equiparate (vicedirettore) è stato effettivamente inquadrato, al 1° luglio 1970, alla qualifica di direttore di sezione, qualora già in possesso, a tale data, della prescritta anzianità.

A tale personale, ed ai direttori di sezione o equiparati (direttori di seconda classe) che tale qualifica rivestivano già alla data del 30 giugno 1970 (e che hanno conservato anche successivamente), sono stati attribuiti — con modificazioni che tengono conto delle differenti situazioni — aumenti periodici corrispondenti alla maggiore anzianità posseduta, rispetto a quella richiesta per l'accesso alla qualifica.

Ciò ha senza dubbio concretizzato una situazione nella quale è identificabile un più vantaggioso trattamento nei confronti dei fun-

zionari che alla data del 1° luglio 1970 sono stati inquadrati nella qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Tale differente trattamento ha avuto, però, la sua ragion d'essere nella riconosciuta esigenza di assicurare un più funzionale sviluppo alla carriera direttiva, anche con la formazione e responsabilizzazione dei quadri dirigenziali in più giovane età, e si inserisce, pertanto, nella costruzione logica del riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, che, per essere tale e per corrispondere a necessità da tutti avvertite, non poteva ovviamente esaurirsi in una mera operazione di rivalutazione economica generale che lasciasse inalterate le precedenti situazioni ed i relativi equilibri.

D'altra parte — è bene sottolineare — che con le nuove disposizioni non si è ignorata la situazione rappresentata dall'interrogante, e si è anzi provveduto a temperarne la portata riconoscendo ai direttori di sezione in possesso di tale qualifica alla data del 30 giugno 1970 tre aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Si ha motivo di ritenere, perciò, che la sperequazione ipotizzata dall'interrogante riguarda semmai, il caso limite di quei vicedirettori, con notevole anzianità di carriera i quali, per effetto della valutazione, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici, del periodo trascorso in detta carriera direttiva possono aver superato, solo economicamente, alcuni direttori di seconda classe i quali, complessivamente, nelle due qualifiche (direttore di seconda classe e vicedirettore) risultavano in possesso di una minore anzianità di carriera.

Ciò premesso, non appare possibile accogliere la proposta di promuovere alla qualifica superiore i direttori di sezione che tali erano al 30 giugno 1970 e ciò, a tacer d'altro, per la considerazione assorbente che l'indicata soluzione riproporrebbe alla qualifica superiore, per di più aggravati, gli stessi problemi che si intenderebbe risolvere con il ricorso al sistema del soprannumero.

Il Ministro: GASPARI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nei corsi integrativi presso gli istituti magistrali e i licei artistici istituiti in applicazione della legge 11 dicem-

bre 1969, n. 910, sono sorte divergenze circa la interpretazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1969, il quale prescrive che « la mancata frequenza di un terzo delle lezioni non consente l'ammissione al colloquio », e se ritenga che il suddetto terzo debba essere calcolato sul totale annuo delle ore di lezione di tutte le materie sommate insieme e non sul totale delle ore di ciascuna materia, e che per « lezioni » si intendano quelle effettivamente svolte, escludendo quindi dal computo le ore di lezione non effettuate per l'assenza degli insegnanti, e quindi in nessun modo recuperabili dagli studenti, indipendentemente dalla loro volontà, con una interpretazione perciò del decreto ministeriale nel modo più favorevole per gli studenti, che, essendo nella stragrande maggioranza lavoratori, hanno potuto essere presenti alle lezioni solo quando erano liberi da impegni di lavoro.

Per sapere inoltre se sia a conoscenza del fatto che alcuni docenti universitari, coordinatori dei suddetti corsi integrativi, i quali per questo incarico percepiscono la somma di lire 900 mila annue, non si sono affatto interessati dei corsi stessi, comparando in tutto l'anno una volta o due nell'istituto, e che i corsi sono molto insoddisfacenti per le assenze e i ritardi degli insegnanti, per il carattere esclusivamente cattedratico delle lezioni, e perché le materie obbligatorie si riducono a una piatta e quindi inutile ripetizione del programma del quarto corso, per di più affrettata, essendo i corsi iniziati a fine gennaio.

Per sapere infine quali provvedimenti intenda prendere per il prossimo anno scolastico, al fine di garantire la serietà dei suddetti corsi integrativi, qualora non si sia ancora realizzata la auspicata riforma della scuola secondaria superiore. (4-12486)

RISPOSTA. — Va anzitutto precisato che in attuazione dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il Ministero della pubblica istruzione, con decreto 13 dicembre 1969, autorizzò l'istituzione, presso gli istituti magistrali, di corsi integrativi riservati a coloro che fossero in possesso del diploma di maturità magistrale; e con decreto 30 dicembre 1969 autorizzò l'istituzione presso i licei artistici di analoghi corsi integrativi *post-diploma*.

Circa l'interpretazione da dare all'ultimo comma dell'articolo 3 di entrambi i sopracitati decreti, è da ritenere che « il terzo delle lezioni » deve intendersi riferito a ciascuna delle discipline di studio previste dal precedente articolo 2 e non possa, quindi, « essere

calcolato sul totale annuo delle ore di lezione di tutte le materie sommate insieme», come suggerisce l'interrogante. Una interpretazione in tal senso legittimerebbe la possibilità, per gli alunni, di astenersi dalla frequenza di quasi tutte le lezioni di una delle discipline obbligatorie.

La frequenza utile ai fini del computo delle ore di lezione va ovviamente riferita alle lezioni effettivamente impartite dal personale docente in quanto non è ammissibile che l'indempienza, da parte degli insegnanti, dei loro obblighi, debba tradursi in un danno per gli alunni.

Per quanto concerne le doglianze, espresse per altro in termini generici, sul disinteresse e le assenze del personale impegnato nei corsi di cui trattasi, si fa presente che non sono emersi casi specifici del genere.

Precisato quanto sopra, si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, acquisiti gli elementi di conoscenza e le relazioni inviati dai coordinatori universitari e dai presidi degli istituti magistrali in ordine al primo anno di attuazione dei corsi integrativi, nell'impartire le opportune istruzioni sull'attuazione dei detti corsi per il corrente anno scolastico 1970-71, non ha mancato di raccomandare una maggiore « attualità » nella scelta dei programmi, nonché l'uso di un metodo di insegnamento più lontano dal nozionismo e più fondato sul colloquio con gli alunni e sulle discussioni di gruppo.

Il Ministro: MISASI.

LEVI ARIAN GIORGINA E TODROS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se intendano intervenire urgentemente presso l'amministrazione civica di Torino affinché il nuovo secondo liceo artistico statale ottenga una sede adeguata e funzionale e le sue 16 classi non siano sistemate, come si sarebbe deciso, a partire dal prossimo gennaio nel fabbricato piano terra, che un privato ha costruito in un cortile circondato da ogni lato da edifici di dieci piani in piazza Omero, fabbricato destinato ovviamente in origine a autorimessa; e per sapere se ritengano lecito permettere una grossa speculazione privata con il denaro pubblico (la locazione annua dovrebbe ammontare ad alcune decine di milioni) e costringere centinaia di studenti del liceo artistico a spostarsi quotidianamente all'estrema periferia della città e soprattutto a studiare in un locale indegno del nome di scuola. (4-13592)

RISPOSTA. — La sede del secondo liceo artistico di Torino è ubicata in una zona assai popolosa, ben servita da mezzi pubblici.

I locali erano stati progettati per uso industriale e non ad uso rimessa.

Si tratta di un edificio basso, dalla superficie complessiva di 5.200 metri quadrati che, in seguito a tempestivo interessamento della direzione dell'Istituto è stato sistemato *ex novo* e diviso in aule ampie, luminose, dell'altezza di 4 metri.

I locali sono stati dichiarati idonei per uso scolastico dai competenti uffici comunali.

Le classi funzionanti sono 12 e gli studenti iscritti non sono stati sottoposti a disagio per raggiungere la scuola dato che essi risiedono nella zona.

Il fabbricato è in fregio a due vie pubbliche di grande larghezza e ha il lato lungo prospiciente ampio spazio verde. Verso corte, per la lunghezza della facciata, è in corso di realizzazione una zona verde ad aiuola ed alberi a medio fusto.

Le aule di lezione, di superficie fortemente esuberante rispetto alle prescrizioni di edilizia scolastica, sono luminosissime e tutte fuori terra. I locali sono risultati esemplari. Anche gli organi municipali, nella visita relativa alla agibilità, hanno dato la loro incondizionata approvazione.

Quanto al canone di locazione dei locali in questione si precisa che esso è stato giudicato equo dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

LEVI ARIAN GIORGINA E BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quante delle 3.060 sezioni di scuola materna statale istituite nel biennio 1968-70 sono state soppresse, sospese o ridotte sulla base delle indicazioni di vera e propria decimazione contenute nella circolare ministeriale del 30 giugno 1970, n. 222, in quali località tali provvedimenti riduttivi sono stati adottati, e se le 1.500 nuove sezioni annunciate nel gennaio del 1971 dal Governo sono effettivamente state istituite e dove, e se a tal fine sono stati usati solo gli stanziamenti risparmiati in seguito alle soppressioni suddette. (4-16674)

RISPOSTA. — La circolare 30 giugno 1970, n. 222 aveva previsto la ricognizione e l'eventuale assestamento delle sezioni di scuola ma-

terna e statale istituite con il primo piano, come fatto preliminare alla realizzazione di un nuovo piano istitutivo e come inizio di un'annuale attività intesa ad adeguare le strutture esistenti alle modificazioni dei fattori demografici sociali e a consentire la razionale utilizzazione dei mezzi messi a disposizione.

Per altro, i provvedimenti ipotizzati non erano soltanto di sospensione o soppressione delle sezioni, ma anche di istituzione di nuove sezioni in corrispondenza di quelle soppresse, in modo cioè da non alterare le dimensioni del programma che già era stato realizzato.

In particolare, con la predetta attività, si era inteso rivedere, ove necessario, singoli casi di intervento che non risultassero pienamente rispondenti alle esigenze organizzative e alle finalità della scuola materna, in rapporto al numero minimo di iscritti richiesto dalla legge per il funzionamento di una sezione, alla possibilità di utilizzare i servizi di trasporto come soluzione alternativa al funzionamento di sezioni isolate e asfittiche, alla possibilità di concentrazione di sezioni isolate e di costituzione, quindi, di scuole con dimensioni normali, alle prospettive di una valida sistemazione edilizia definitiva, all'esigenza, infine, di apprestare il servizio per il maggior numero possibile di bambini.

In ogni caso, le soppressioni dovevano essere subordinate alla possibilità della iscrizione dei bambini delle sezioni soppresse ad altra scuola e dovevano trovare corrispondenza — si ripete — nell'istituzione di altrettante nuove sezioni in località dello stesso comune o, comunque, della stessa provincia, ove esistessero maggiori condizioni di bisogno (spostamenti di sezioni).

Nel caso, invero, non numerosi, in cui i provveditori, nel procedere per la prima volta alla predetta attività di assestamento, hanno ritenuto di proporre la soppressione di sezioni, si è avuto un sensibile miglioramento delle situazioni. Tale attività dovrà, pertanto, metodicamente svolgersi in concomitanza con lo sviluppo del settore, specialmente in questi primi anni di applicazione della legge n. 444.

Si fa presente, infine, che in base al nuovo piano di istituzioni di sezione di scuola materna statale, formulato per l'anno scolastico 1970-71, sono state istituite 1750 nuove sezioni, che sono state dislocate nelle varie province secondo criteri di priorità assunti alla luce delle disposizioni di legge. Per la realizzazione del piano sono stati utilizzati fondi nuovi rispetto a quelli del primo piano; tenuto conto della non incidenza dell'attività di ricognizione e assestamento sulle dimensioni della rete

di sezioni istituite col primo piano, si deve, pertanto, concludere che con il secondo piano si è realizzato un effettivo aumento delle sezioni di scuola materna statale da 3060 a 4810.

Il Ministro: MISASI.

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere — premesso che la denuncia pubblicata avanzata sulla stampa (lettera al direttore del *Corriere della Sera*, edizione del 9 maggio 1971) della signorina Delia Crotti, residente a Diano Marina (Imperia), circa il modo con cui è stato espletato l'esame orale di abilitazione per l'insegnamento del disegno negli istituti superiori, esame sostenuto il 3 aprile a Genova, pone in evidenza, ancora una volta, la crisi in cui si trova la nostra scuola anche a più alto livello, quale quello in cui si seleziona il personale idoneo all'insegnamento — quale iniziativa sia stata adottata a proposito del lamentato episodio e quale eventuale provvedimento si intende prendere per ridare serietà alla scuola italiana, anche in un momento tanto importante della stessa quale è quello degli esami di abilitazione per l'insegnamento. (4-17787)

RISPOSTA. — Si premette che, da accertamenti svolti, è risultato infondato quanto la signorina Delia Crotti, la quale, per altro, è stata abilitata con voto superiore alla sufficienza (7), scrive nella lettera pubblicata a sua firma sul *Corriere della Sera* del 9 maggio 1971, sull'andamento degli esami dalla stessa sostenuti.

Va premesso che la commissione non ha potuto rispondere tempestivamente al detto giornale, per ristabilire la verità, in quanto essa, dopo una interruzione, ha ripreso i lavori il 13 maggio 1971 e ha dovuto vagliare piuttosto l'opportunità di una denuncia della predetta insegnante alla autorità competente, per la tutela della propria onorabilità, apparendo il contenuto della sua lettera infondato ed interamente diffamatorio, dal momento che lo esame sostenuto dalla Crotti è risultato svolto regolarmente e cioè in conformità alle disposizioni vigenti ed in presenza di tutta la commissione.

Infatti, è vero che al momento in cui la candidata è entrata, il presidente si era allontanato dall'aula solo per qualche minuto per esigenze personali, ma è pur vero che durante la brevissima assenza non sono state rivolte interrogazioni alla candidata stessa e che la prova di esame ebbe inizio quando il presidente entrò in aula.

Quanto al fatto che la candidata, la quale rispondeva sull'arte romanica, non sarebbe stata ascoltata dal professore che secondo lei continuava a scrivere, si fa presente, a parte la circostanza che l'esaminatore, pur dovendo trascrivere le domande rivolte, seguiva le domande stesse e le risposte, che gli altri membri della commissione potevano seguire e seguirono l'andamento dell'esame. Non risponde neppure al vero che la candidata, la quale chiedeva se dovesse parlare di qualche altro artista, sia stata invitata a tacere dall'esaminatore perché lo disturbava quando scriveva.

Si rileva poi gratuita l'asserzione che il commissario di esame « senza neanche alzare il capo dai suoi incartamenti per guardare il suo disegno » l'abbia invitata a cancellarlo. Infatti, può apparire ovvio che il commissario, come del resto risulta, aveva potuto seguire e valutare il disegno mentre la candidata lo eseguiva alla lavagna.

Quanto alla eccezione sollevata dalla stessa, e cioè di non aver svolto il secondo disegno, perché appena tracciata una linea sulla lavagna, il professore le ha fatto capire che l'esame era terminato, si precisa che la candidata aveva scelto due argomenti che costituivano un unico tema; e poiché la candidata stessa aveva già risposto in misura sufficiente sul primo argomento, la commissione non ha ritenuto di dover approfondire anche il secondo.

Non può inoltre aver rilevanza il fatto che le tesine non siano state richieste dalla commissione, come pretendeva l'interessata. Infatti tali tesine non sono prescritte dal regolamento, dal momento che il candidato deve scegliere un'opera d'arte, per ciascuno dei 20 periodi previsti, illustrando quella o quelle che la commissione gli indicherà.

Il fatto che la candidata sia stata giudicata meritevole della piena sufficienza, dimostra che nessuna riserva mentale vi fosse nella commissione nei suoi riguardi.

Non è da sottacere infine che la commissione giudicatrice degli esami di abilitazione nella sede di Genova per la classe XLIX, si è distinta per l'equilibrio, la comprensione e la larghezza verso i candidati.

Il Ministro: MISASI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

1) la Commissione consultiva del Ministero del turismo e dello spettacolo nelle sedute dell'8 ottobre 1970 e del 6 aprile 1971, uniformandosi in entrambe le volte al parere contra-

rio del prefetto di Pavia ha espresso giudizio negativo alla domanda di Romano Menini residente a Voghera che aveva richiesto autorizzazione per aprire una agenzia di collocamento di complessi artistici;

2) in provincia di Pavia esiste una sola agenzia di tale categoria con evidente carattere di monopolio;

3) i competenti uffici della questura di Pavia non hanno saputo indicare all'interessato quali sono gli esatti documenti certificanti e richiesti da allegare alla domanda di concessione di apertura di una agenzia di collocamento in complessi artistici — quali iniziative si intendano adottare perché gli uffici pubblici abbiano a meglio collaborare con il cittadino e, nel caso specifico, per sapere ancora, quali siano i documenti richiesti per il rilascio di autorizzazione di apertura di agenzia quale quella che interessa il signor Menini. (4-18232)

RISPOSTA. — Dagli elementi forniti dal Ministero dell'interno è emerso che nel febbraio del 1970 il signor Menini Romano ebbe a produrre istanza intesa ad ottenere licenza di agenzia per il collocamento di complessi artistici in Voghera.

In sede di istruttoria della istanza la questura richiese, tramite il comando compagnia carabinieri di Voghera, oltre all'informazione di rito, anche la documentazione ed ogni altra notizia di cui alle circolari 6 ottobre 1952 n. 10.12509/12015 E (3) e 26 aprile 1960, numero 10.11833/12.015 E (3) del Ministero dell'interno — direzione generale della pubblica sicurezza — divisione polizia — sezione terza.

Successivamente detto ufficio nel trasmettere l'istanza a questa Amministrazione espresse parere sfavorevole in quanto dalle informazioni acquisite e dalla documentazione prodotta non si ravvisano, nel richiedente, le qualità tecniche necessarie per esercitare un'agenzia di collocamento di complessi artistici.

Analogamente questo Ministero, su conforme parere della apposita commissione consultiva, non ravvisò sufficienti garanzie professionali ed organizzative nel richiedente e respinse l'istanza.

In data 8 gennaio 1971, a seguito di nuova domanda prodotta dal Menini, ed avendo il predetto esibito una dichiarazione della ditta Produzioni n. r. — Galleria del Corso 2 — Milano di Nanni Ricordi attestante che il richiedente aveva prestato la sua attività quale collaboratore al collocamento di complessi artistici per circa un anno e per conto della predetta ditta, la prefettura di Pavia espresse parere favorevole all'istanza.

Questo Ministero, tuttavia, sentito ancora il parere dell'apposita Commissione consultiva, non ritenne di concedere la chiesta autorizzazione perché non apparivano sufficienti le garanzie professionali richieste.

Allo stato quindi risulta che il Menini fu invitato a produrre la documentazione necessaria alla apertura di agenzia di collocamento di complessi artistici che si compone dei sottoelencati documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato di buona condotta;
- certificato di stato di famiglia;
- titolo di studio;

pianta planimetrica dell'edificio debitamente vistata dal tecnico comunale;

atti o documenti dai quali si possa evincere la competenza tecnica in materia;

dichiarazione, in duplice copia, e di cui uno in bollo, sottoscritta, con la quale attesti:

a) che si impegna a non effettuare programmazioni di varietà presso teatri;

b) come svolgerà l'attività: se personalmente o con lo ausilio di impiegati e corrispondenti, ambito della attività stessa;

c) che si impegna ad indicare nei contratti gli estremi del N. O. di agibilità, rilasciato dal competente ufficio ministeriale;

d) che si impegna a tenere un registro contratti;

e) che si impegna a fornire ogni notizia che in merito possa venire richiesta dalle autorità;

f) provvigioni.

Infine è da segnalare che il Ministero dell'interno, con nota in data 11 giugno 1971, n. 10.283/12015.E.57 (divisione polizia amministrativa), richiamava l'attenzione delle prefetture di Milano e di Pavia circa la illegale attività di collocamento di lavoratori dello spettacolo da parte del signor Menini Romano e signor Nanni Ricordi di Milano - Galleria del Corso n. 2 - su preciso esposto inoltrato dal signor Tino Vailati, segretario provinciale della federazione provinciale unitaria lavoratori dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo:
MATTEOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative i competenti uffici intendano adottare per dare risposta alla giusta richiesta di razionalizzazione dell'apparato giudiziario di Monza (Milano), reossi indispensabile per garantire speditezza al corso della giustizia.

Difatti la pretura di Monza si trova da tempo in situazione particolarmente difficile per la cronica mancanza di personale: alla competenza territoriale di quasi 600 mila cittadini devono provvedere nove pretori di cui realmente otto disponibili, con un lavoro sempre più in espansione: nel primo semestre 1971 rispetto all'analogo del 1970 i processi penali sono passati da 5.116 a 7.050, le cause civili da 1.111 a 1.576, i procedimenti giudiziari non contenziosi da 481 a 686, mentre nello stesso periodo le sentenze sono diminuite da 578 a 500 quelle civili e da 895 a 691 quelle penali. (4-18597)

RISPOSTA. — Premesso che nella valutazione di singole richieste, relative, come nel caso segnalato, all'aumento dell'organico di uffici giudiziari, non si può prescindere dall'esame comparativo degli elementi che sono alla base per ogni raffronto (volume degli affari e consistenza dell'organico), si rileva che l'organico della pretura di Monza, di cui la interrogazione si occupa, (9 pretori, 14 cancellieri e 5 dattilografi), risulta, dai dati in possesso di questo Ministero, non inferiore a quello di altri analoghi uffici, anche con maggior carico di lavoro. Non si ravvisa, pertanto, la possibilità di intraprendere iniziative per un aumento dell'organico della pretura di cui trattasi, anche perché un provvedimento del genere, nell'attuale situazione generale degli organici, importerebbe necessariamente l'eliminazione di posti da altri ufficiali ugualmente o maggiormente oberati.

È da considerare, poi, che il Consiglio superiore della magistratura ha recentemente fatto conoscere di avere in avanzato stato di studio un piano organico di riassetto degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari nel cui contesto saranno esaminate le esigenze di ogni ufficio giudiziario e perciò, anche della pretura di Monza.

Circa l'attuale organico della pretura stessa, si informa che sono vacanti due posti di pretore dei quali il Consiglio superiore della magistratura, competente a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha deliberato recentemente la copertura mediante la destinazione ai posti medesimi dei magistrati dottori Castellini e Ceccherini.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno portato ai

recentissimi provvedimenti che riguardano le esportazioni di calzature italiane negli USA.

Quali iniziative si intendano, con urgenza, adottare per un ritorno al normale svolgimento delle operazioni di esportazione della calzatura italiana negli USA.

La nuova disciplina messa in atto col 10 luglio 1971, ha, di fatto, causato motivo di giusta preoccupazione in un settore il quale, per altro, si trova sempre più in nuove difficoltà e per il continuo aumento del prezzo della materia prima e per il continuo aumento del costo della mano d'opera. Un ulteriore condizionamento di produzione del settore porterebbe ad una sicura profonda crisi che per Vigevano (Pavia), « capitale della scarpa » suonerebbe a vera calamità. (4-18913)

RISPOSTA. — Il Governo degli Stati Uniti è da tempo premuto dai locali sindacati di categoria, i quali sostengono che le importazioni di calzature hanno raggiunto un volume tale da influire negativamente sulla produzione e sull'occupazione dell'industria nazionale del ramo, che attraversa un momento delicato. Nonostante le reiterate richieste in favore dell'adozione di misure restrittive degli scambi in detto settore (sostanziale aumento dei dazi ovvero introduzione dei contingenti all'importazione), il Governo statunitense non ha ritenuto di adottare finora, in via autonoma, com'è nelle sue facoltà, le sollecitate misure restrittive; esso ha preferito discutere del problema con i principali paesi fornitori — e in primo luogo con l'Italia, che nel 1970 ha venduto agli USA circa 80 milioni di paia di calzature di pelle per oltre 166 miliardi di lire — allo scopo di ricercare soluzioni che potessero eliminare gli inconvenienti lamentati dai produttori americani, senza ledere, peraltro, gli interessi dei paesi esportatori.

Da parte italiana si ritiene che indiscriminate misure restrittive all'importazione di calzature negli Stati Uniti siano del tutto ingiustificate e, in tale ottica, ed al fine di poter disporre di adeguata documentazione circa la composizione qualitativa delle nostre vendite sul mercato statunitense, il Ministero del commercio con l'estero ha ritenuto opportuno raccogliere taluni elementi statistici essenziali per sostenere le eventuali discussioni sull'argomento col Governo di Washington.

Tali sono pertanto le finalità che si è inteso raggiungere con la circolare in data 26 giugno 1971 n. A.611163 che ha il solo scopo di consentire alcune rilevazioni statistiche (composizione quantitativa e qualitativa del-

l'esportazione, prezzi unitari, ecc.) altrimenti non disponibili.

Qualora la procedura adottata, che non apporta alcuna innovazione sostanziale nella disciplina generale delle esportazioni di calzature verso gli Stati Uniti dovesse, seppure per malintesi interpretazione o per inconvenienti di ordine pratico, rivelarsi di intralcio serio e gravoso per gli operatori economici italiani, il Ministero del commercio con l'estero non mancherebbe, alla luce dell'esperienza e di obiettive indicazioni da parte degli interessati, di esaminare la possibilità di semplificare i mezzi di rilevazione, rimanendo fermo il principio che una conoscenza approfondita dei dati del problema è indispensabile all'amministrazione per meglio salvaguardare la nostra esportazione.

Le disposizioni adottate mirano, quindi, unicamente ad ottenere elementi per una valutazione obiettiva della situazione, in modo da poter individuare la strada migliore per tutelare i nostri interessi nelle sedi più opportune, d'intesa con gli altri Paesi interessati all'esportazione di calzature verso gli Stati Uniti.

L'obiettivo che, pertanto, si continuerà a perseguire rimane quello di difendere, e se possibile, migliorare le posizioni esportative finora acquisite sul mercato americano dai calzaturieri italiani, soprattutto sul piano dei ricavi unitari delle nostre vendite.

Il Ministro del commercio con l'estero:
ZAGARI.

MAMMI. — *Al Ministro della difesa e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se risponda a verità che lo stato di agitazione e di esasperazione in atto tra il personale civile del Ministero della difesa, risulti provocato dal radicale sganciamento delle condizioni retributive del personale civile da quelle del personale militare e, soprattutto, dal fatto che la diversa considerazione dell'anzianità di servizio, tra i militari e operai da un lato e impiegati dall'altro, determini che, a parità di anzianità, un operaio, ad esempio, specializzato, ex grado 13° viene a percepire circa lire 40 mila mensili in più di un perito tecnico industriale, ex grado 8°, alle cui dipendenze l'operaio stesso si trova.

L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti i Ministri competenti intendano assumere per eliminare le citate sperequazioni, superare lo stato di agitazione, fornire le opportune motivazioni all'opinione pubblica e agli interessati. (4-18568)

RISPOSTA. — Sulla questione di che trattasi si fa richiamo alle dichiarazioni rese alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni orali iscritte all'ordine del giorno del 9 corrente.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

MANCINI VINCENZO E ALLOCCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere — in relazione allo stato di agitazione in corso da parte del personale civile della difesa ed anche alle recenti manifestazioni di protesta dalle quali è emerso il sentimento di avvillimento e di esasperazione connessi al perdurare di una situazione che ha indotto la categoria a proclamare dal 24 giugno 1971 un ulteriore sciopero a tempo indeterminato — quali sollecite iniziative ritengano di assumere per venire incontro alle richieste degli interessati e quali misure di intervento pensano di adottare al fine di corrispondere alle legittime loro richieste miranti ad ottenere tra l'altro parità di trattamento retributivo rispetto ai militari; estensione dei benefici riguardanti il riconoscimento dell'anzianità di servizio come concesso al personale operaio e militare; erogazione dell'indennità di rischio prevista da apposita disposizione di legge che dal 1967 non ancora ha trovato generale applicazione. (4-18638)

RISPOSTA. — Sulla questione che forma oggetto dell'interrogazione, si fa richiamo alle dichiarazioni rese alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni orali iscritte all'ordine del giorno del 9 luglio 1971.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

MARCHETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda a verità quanto affermato sul settimanale governativo di Khartoum *Nile Mirror* del 19 novembre 1970, e precisamente che: « l'ambasciatore italiano ha espresso il dispiacere e l'ansia del suo governo per le attività svolte in Italia da alcuni giornali, organizzazioni e persone, ostili al Sudan, specialmente in riferimento alla questione del sud. L'ambasciatore ha detto al ministro di Stato per gli affari esteri, Muawa Ibrahim, che i circoli che operano contro il Sudan, abusano della libertà di stampa. Ha poi espresso la disposizione del suo

governo a controbattere questa propaganda ostile e a cooperare con l'ambasciatore sudanese a Roma. L'ambasciatore italiano ha trasmesso al ministro Mauwia la soddisfazione del suo governo per il modo in cui il Sudan sta risolvendo il problema del sud »;

se il Governo italiano ritenga che effettivamente la politica e l'azione del governo sudanese nei confronti della popolazione negra del sud-Sudan corrisponda ai principi contenuti nella Carta dei diritti dell'uomo e nei principi costituzionali dell'ONU;

se il Governo italiano ritenga necessario invece elevare una ferma protesta per la persecuzione razziale e religiosa condotta fino al barbaro metodo del genocidio, continuata anche dopo il cambio di uomini e di discorsi politici del maggio 1969, persecuzione che non serve certamente alla causa di altri popoli arabi che lottano contro la violenza e la forza sopraffattrice. (4-17248)

RISPOSTA. — L'articolo del *Nile Mirror*, citato dall'interrogante, si riferisce, presumibilmente, ad un incontro, svoltosi l'11 novembre dello scorso anno, tra il ministro di Stato sudanese per gli affari esteri ed il nostro ambasciatore a Khartoum.

Nell'incontro dell'11 novembre 1970, il nostro ambasciatore a Khartoum — su conformi istruzioni del Ministero degli esteri — fornì oralmente al ministro di Stato sudanese per gli affari esteri i chiarimenti del caso in merito alle lamentele per pretese attività esplicite in Italia da gruppi tendenti a favorire il separatismo nel Sudan meridionale, aggiungendo che il Governo italiano desiderava:

a) confermare, nei confronti del Sudan, la propria costante politica di non-interferenza negli affari interni degli altri Stati;

b) assicurare al Governo di Khartoum che si sarebbero potute svolgere in Italia solo quelle manifestazioni relative alla situazione sudanese, come del resto di ogni altro Stato, che non trascendessero i limiti consentiti dalle norme in vigore in Italia.

Per quanto riguarda la situazione nel Sudan meridionale, sembrerebbe che questa sia andata leggermente migliorando. Fra taluni misure adottate dal Governo di Khartoum per favorire lo sviluppo del Sudan meridionale vanno ricordati i provvedimenti per agevolare il rientro dei profughi alle loro case, l'amnistia offerta ai rifugiati all'estero, comprese le persone sospettate di essere state coinvolte in attività di guerriglia.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

MARCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga necessario e urgente far deliberare la possibilità di aumento delle tariffe comunali per l'acqua potabile, bloccate a sole 49 volte quelle del 1942, creando deficienze economiche di gestione del servizio (a volte non facilmente dimostrabili), ma soprattutto insufficiente manutenzione e impossibilità di ampliamento, salvo interventi del resto inadeguati e ritardati dello Stato.

Tutto questo per contenere le tariffe in limiti che lo Stato stesso per i suoi servizi e le aziende di Stato per i loro prodotti si sono mai guardati neppure lontanamente di autofissarsi, limiti che nel caso specifico portano il cittadino a pagare un litro d'acqua cosiddetta minerale, senza poteri terapeutici e con minor grado — normalmente — di potabilità, mille volte di più dell'acqua potabile comunale, costantemente predisposta nell'acquedotto per l'utilizzo domestico a discrezione nel tempo e nella quantità del cittadino stesso;

limiti che perpetuano una concezione tariffaria ormai ingiusta e superata, che premiava con tariffe inferiori i più grandi consumatori sia di utenze private sia di aziende produttive, favorendo i consumi di lusso privato (piscine, giardini, fontane, ecc.) e lo spreco industriale, eliminabile con l'impianto a circuiti chiusi, che garantirebbero disponibilità maggiori per gli usi pubblici e la sopravvivenza di sorgenti e falde in via di estinzione;

limiti che possono essere fissati, con aumenti graduati entro il 1972, almeno a cento volte le tariffe normali del 1942, con facoltà di adeguare le tariffe speciali, anche in misura superiore alle cento volte, fino a raggiungere le tariffe normali uniche per tutti i consumatori, se non si vuole giungere subito, come sarebbe auspicabile, a un'inversione del regime tariffario per fissare dopo i primi dieci metri cubi massimo mensili per famiglia o azienda a tariffa normale, un aumento progressivo dei prezzi per consumi superiori.

L'urgenza del provvedimento è legata oltre che all'irragionevole e paradossale eliminazione di un vincolo punitivo per i consumi, ai grandi bisogni d'intervento di tutti i comuni nel settore e all'entrata in vigore nel 1972 della riforma tributaria che nel migliore dei casi peggiorerà, se non condannerà al disavanzo, anche i bilanci di tutti i comuni attualmente non deficitari. (4-18596)

RISPOSTA. — La necessità di una nuova regolamentazione delle tariffe dei servizi idrici

che adegui il sistema alle mutate necessità dei consumi domestici e dei consumi industriali, al fine di indirizzare, attraverso una adeguata differenziazione delle tariffe stesse, gli utenti verso un uso ponderato di questo bene le cui fonti oggi non sono più inesauribili, è ben presente a questa amministrazione.

A tale scopo sono in corso approfonditi studi da parte della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi che si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni interessate, per fissare una nuova metodologia che abbia anche il fine di una graduale unificazione tariffaria, oltre a quello fondamentale di indirizzo dei consumi.

Il Ministro: GAVA.

MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di sollecitare l'applicazione della legge 3 febbraio 1966, n. 32, che interessa moltissimi dipendenti, insegnanti e funzionari, già inquadrati nei ruoli aggiunti e che da vari anni attendono il passaggio nei ruoli ordinari. (4-15830)

RISPOSTA. — La legge 3 febbraio 1966, n. 32, interessa il solo personale non insegnante.

Si fa presente che i ritardi lamentati nella applicazione della legge predetta sono stati determinati dalla divergenza di opinioni con gli organi di controllo in merito alla interpretazione della legge medesima.

Il Ministro: MISASI.

MAROCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nei programmi di asfaltatura o di sistemazione di strade statali siano comprese le strade di Jamiano-confine di Stato (Brestovica) e bivio Devetacchi-confine di Stato (Opacchiasella), che si trovano attualmente in uno stato di totale abbandono.

Il tracciato di tali strade appare, infatti, disseminato di buche, di gibbosità, nonché di sassi di varie dimensioni, che rallentano, se non impediscono, ogni tipo di traffico.

Tale situazione risulta in netto contrasto con le esigenze di agevoli comunicazioni con la vicina repubblica jugoslava, derivanti dall'accordo di Udine per il piccolo traffico di frontiera, e rappresenta una remora allo sviluppo confinario di Gorizia, essenziale per

la crescita economico-sociale di quella parte del paese.

Va, altresì, aggiunto che, in base alla riconosciuta importanza internazionale delle due menzionate strade, riesce inspiegabile la inerzia degli organi responsabili, che sembrano aver assimilato i tracciati in questione a strade interpoderali (del resto quasi sempre in migliori condizioni).

Appare, quindi, urgente l'adozione delle iniziative del caso, per porre rimedio ad una situazione che, tra l'altro, reca pregiudizio all'immagine di un paese come l'Italia, la quale al confronto delle sue strutture e delle sue opere concrete e non da sterili contrapposizioni affida l'affermazione dei valori di civiltà e di democrazia di cui è portatrice. (4-13852)

RISPOSTA. — La strada statale n. 519 di Jamiano: innesto strada statale n. 55-Jamiano-confine jugoslavo di chilometri 1+583, è stata classificata statale nel 1967.

La strada stessa all'atto della presa in consegna da parte dell'ANAS dal comune di Doberdò del Lago (Gorizia) presentava la sede a *macadam* fortemente dissestata.

Il competente compartimentale della viabilità per la Venezia Giulia e Friuli ha annualmente eseguito interventi manutentori e di recente è stato provveduto alla sistemazione dell'intero percorso mediante una stesa di *binder*.

Per quanto riguarda la strada statale n. 518 di Devetaki dell'estesa di chilometri 0+970, strada di interesse prettamente agricolo, si precisa che sarà presa in considerazione ai fini della sistemazione nel prossimo anno.

Il Ministro: LAURICELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di consentire l'assegnazione provvisoria di sede pure per i maestri che stanno compiendo il biennio di prova, in analogia alla diversa regolamentazione vigente per i professori della scuola media ed anche perché in senso favorevole si è già disposto per i trasferimenti, consentendo in tal modo la soluzione di tanti angosciosi problemi familiari, con evidente vantaggio per il personale ed anche per la scuola. (4-17099)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni non è consentito all'insegnante elementare di prender parte al movimento delle

assegnazioni provvisorie di sede durante il periodo di prova.

Il suddetto criterio è basato sulla considerazione (condivisa del resto dalle stesse organizzazioni di categoria degli insegnanti) che il maestro durante il periodo di straordinario debba essere assegnato a sede di servizio conferitagli a titolo non precario. Ciò al fine di procedere, per quanto possibile, ad un effettivo accertamento delle attitudini didattiche del docente.

Il Ministro: MISASI.

MARRAS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quali progetti siano in atto per assicurare il collegamento della rete ferroviaria con la banchina ad alto fondale di Porto Torres (Sassari), per garantire una maggiore profondità dei fondali, e per costruire un posto di ristoro anche modesto, a servizio dei lavoratori e dei passeggeri che utilizzano detta banchina. (4-09958)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha già autorizzato la redazione di una perizia per il completamento del collegamento della rete ferroviaria con la banchina ad alto fondale del porto di Porto Torres, con riserva di esaminare la possibilità di provvedere al relativo finanziamento.

Per quanto attiene ai lavori per garantire una maggiore profondità dei fondali del porto stesso, si conferma che essi sono stati ripresi e che è previsto che siano portati ad ultimazione entro il mese di novembre del corrente anno.

Il Ministro dei lavori pubblici: LAURICELLA.

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come sia stato possibile concedere a privati il decreto prefettizio per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti attualmente in fase di realizzazione all'altezza del chilometro 152+300 della strada statale n. 3 Flaminia nei pressi di Foligno (Perugia) quasi all'altezza dell'incrocio tra la predetta strada statale e la strada statale n. 77 Val di Chienti, in un punto estremamente pericoloso per l'intenso traffico, tanto che si è sentita la necessità di impiantare un cavalcavia pedonale con strutture metalliche e di garantire la presenza di carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza quasi senza solu-

zione di continuità per regolarlo, mentre da più parti si auspica la costruzione di un sottovia o addirittura la trasformazione dell'incrocio stesso con criteri più razionali e di maggiore sicurezza.

Per conoscere i criteri seguiti per addìvenire alla concessione del predetto decreto, mentre sono state disattese analoghe domande di concessione avanzate da compagnie petrolifere per impianti in zone finitime ritenute tecnicamente più idonee. (4-10566)

RISPOSTA. — Il decreto prefettizio per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti all'altezza del chilometro 152+300 della strada statale n. 3 Flaminia nei pressi dell'incrocio con la strada statale n. 77, della Val di Chienti, è stato rilasciato alla ditta Buraglini sulla base del nulla osta dell'ANAS che ha preventivamente accertato la sussistenza dei requisiti tecnici prescritti dalle norme vigenti in materia.

Avverso il suddetto decreto la società API ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato asserendo di essere stata lesa dalla priorità attribuita dal prefetto di Perugia alla ditta Buraglini la cui istanza era in concorrenza con quelle della stessa società API e della società AGIP per installazioni analoghe lungo il medesimo tratto di strada.

Tale valutazione esula dalla competenza tecnico-amministrativa dell'ANAS; per altro, in merito alla presunta pericolosità dell'impianto si precisa che il progetto approvato dall'ANAS stessa prevedeva tra gli accessi dello stesso ed il bivio con la strada statale n. 77 distanze non inferiori a quelle regolamentari.

In seguito, allorché erano in corso i lavori, è stato effettuato un sopralluogo che ha accertato la non precisa rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali.

Qualora la ditta non fosse stata in grado di eliminare detta irregolarità, l'ANAS avrebbe potuto richiedere la revoca del decreto prefettizio.

Questa misura nel caso non è però apparsa necessaria in quanto sussiste la possibilità di spostare l'asse dell'impianto in maniera da renderlo pienamente rispondente alle norme ed al progetto.

Attualmente il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso della società API, ha disposto con ordinanza, fino alla decisione del giudizio nel merito, la sospensione dell'operatività del provvedimento prefettizio che autorizza l'installazione e l'educazione dell'impianto di che trattasi.

Il Ministro: LAURICELLA.

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sia stato chiesto il riconoscimento giuridico dell'ente Kalendimaggio di Assisi (Perugia), che ha acquistato fama nazionale e che oltre a richiami turistici è informato a validissimi motivi culturali e folkloristici.

Per conoscere in ogni caso quali ostacoli siano frapposti a tale essenziale riconoscimento, che è condizione unica della sopravvivenza sua, e quali contributi effettivi si intendano elargire per il suo potenziamento, in collaborazione con l'ente locale e l'azienda di turismo. (4-11214)

RISPOSTA. — Non essendo a suo tempo pervenuta da parte dell'Ente Kalendimaggio alcuna istanza per ottenere il riconoscimento giuridico o contributi, né avendo l'ente predetto dato alcuna notizia sulla sua attività, questo Ministero ha chiesto anche elementi a quello del turismo e spettacolo, nella cui prevalente competenza rientra quanto forma oggetto dell'interrogazione parlamentare.

Il Ministero predetto ha fatto presente di non aver accolto la domanda di riconoscimento dell'ente predetto dal momento che la creazione di un nuovo ente dotato di personalità giuridica, comporterebbe, tra l'altro, un appesantimento burocratico dell'organizzazione turistica locale, nonché una dispersione dei mezzi disponibili per le varie manifestazioni, mentre i compiti svolti dall'ente Kalendimaggio di Assisi possono essere soddisfacentemente assolti dall'azienda autonoma di turismo, oltre che dall'ente provinciale per il turismo di Perugia.

Si precisa, per altro, che, qualora l'ente Kalendimaggio dovesse continuare ad interessarsi per l'organizzazione di manifestazioni culturali e folcloristiche, costituenti un richiamo turistico, i predetti due enti pubblici potranno concedere — con i fondi stanziati a tal fine dal Ministero del turismo e spettacolo, ovvero con altre disponibilità finanziarie — contributi per gli importi che saranno ritenuti adeguati, secondo le valutazioni che verranno fatte di volta in volta.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda intervenire in favore del museo archeologico nazionale dell'Umbria in Perugia, ricco di reperti

d'altissimo valore artistico e storico, articolato nei settori preistorici, etruschi e romani, e comprendente collezioni uniche nel loro genere, attualmente sistemato in locali in parte fatiscienti (l'acqua piovana in talune gallerie è un dato costante) e con molto materiale di più recente acquisizione sistemato precariamente in magazzini per mancanza di spazio adeguato e di personale specializzato; e — pertanto — se si intenda integrare i fondi purtroppo sempre lesinati in favore di quel museo cui incombono amplissime competenze di ricerca.

Per conoscere:

a) i motivi che a tutt'oggi — dopo 25 anni dalla fine della guerra — impediscono la ricostituzione del museo archeologico di Foligno (Perugia), anch'esso dotato di pezzi unici nel loro genere, andato disperso per incuria di uomini e negligenza di enti;

b) quale destinazione si voglia dare ai locali già fissati per alloggiare la sovrintendenza alle antichità per l'Umbria nella sede di Spoleto;

c) se ci si voglia decidere a bandire i concorsi per restauratori del materiale archeologico la cui opera appare assolutamente improcrastinabile;

d) per conoscere infine come si intenda risolvere il problema dell'assetto territoriale dei vari musei archeologici dell'Umbria tra le varie zone di alto interesse archeologico individuabili attorno ai centri di Foligno, Colfiorito, Spoleto, Todi, Gubbio, Spello, Assisi, Tuoro per la provincia di Perugia e Orvieto, Narni, Acquasparta, Carsuale, Otricoli per la provincia di Terni, anche con lo scopo di coordinarne gli interventi a fini di ricerca, di catalogo, di studio e di divulgazione culturale e turistica. (4-15040)

RISPOSTA. — Il museo archeologico nazionale di Perugia — l'unico nazionale esistente in Umbria per le antichità — è sorto da un decennio di vita, in seguito alla donazione allo Stato dei musei civici di Perugia, avvenuta nel 1961. Con le collezioni sono stati trasferiti al demanio statale anche i locali, facenti parte del complesso monumentale di San Domenico e già occupati dai musei civici, ma l'altra parte del convento — anche maggiore — è restata di proprietà del comune e da questo concessa in uso al Ministero degli interni (direzione generale degli archivi) come sede dell'archivio di Stato e della sovrintendenza archivistica. Tale situazione, aggravata da una cattiva distribuzione (preesistente alla statizzazione) degli ambienti del complesso monu-

mentale tra museo ed archivio — istituti ambedue in continuo sviluppo — complica e ritarda il riordinamento e l'ampliamento della superficie espositiva, le cui possibilità di espansione sono legate alla disponibilità dei locali e agli spazi da riservare ai laboratori e agli altri servizi indispensabili.

A causa della coabitazione dei due diversi istituti nell'ex convento di San Domenico — piuttosto che per mancanza di fondi — non è stato possibile ancora sistemare le aree comuni e soprattutto risanare i tetti che — assai estesi — coprono piani di diversa proprietà, statale e comunale. Ciononostante, in questi pochi anni — grazie anche alla collaborazione del genio civile di Perugia, che è intervenuto, su richiesta della sovrintendenza, specialmente con la sostituzione di tetti e solai in laterizio al posto di quelli lignei — è stato possibile assicurare una copertura efficiente su una parte del museo e rendere agibili alcuni locali agli ultimi piani. Con fondi assegnati da questo Ministero la sovrintendenza ha potuto sistemare nuovi locali da adibire a magazzini, laboratori di restauro ed anche tre nuove salette per esposizione. Nel 1962, in occasione del convegno internazionale di preistoria, fu restaurata e sistemata una nuova ala del convento, e in nuove vetrine furono esposti i materiali più notevoli di periodo etrusco-romano, quasi tutti restaurati.

Proseguendo nel programma di restauro e di adattamento del fabbricato, si spera sia possibile procedere gradualmente al riordinamento ed ad una più organica ed ampliata esposizione dei materiali posseduti dal museo — di vecchia e recente acquisizione — anche nella situazione sopraillustrata.

Per la ricostituzione del museo archeologico di Foligno si è dovuto attendere che il comune avesse potuto procedere al ripristino del palazzo dei Trinci, ove la raccolta archeologica di proprietà comunale, sistemata nel cortile prima della guerra, sarà esposta in locali più idonei.

Se, a proposito di Spoleto, l'interrogante si riferisce all'ex convento di Sant'Agata, già sede del carcere giudiziario e liberato dalle aggiunte moderne in occasione dei lavori per la rimessa in luce del teatro romano, si precisa che i lavori già da tempo procedono con il duplice intento di rimettere in luce le antiche strutture del palazzo dei Corvi e del monastero e contemporaneamente di ricavare locali da utilizzare come museo archeologico, come magazzini e come base per il funzionamento dei servizi di sorveglianza dei monumenti della zona. Con il trasferimento a San-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

l'Agata del museo civico e con depositi statali potrebbe crearsi un discreto museo, che con il teatro romano e gli edifici medioevali e rinascimentali formerebbe un complesso di notevole interesse storico-artistico.

Per quanto concerne gli interventi in favore degli altri musei archeologici in Umbria, sono all'attenzione delle sovrintendenze e delle amministrazioni comunali proprietarie i problemi dei musei maggiori: oltre i due ricordati di Foligno e Spoleto, quello di Terni e di Gubbio; a Colfiorito sarà adattato ad *antiquarium* uno dei magazzini demaniali presso la chiesa di Pistia; proposte sono state formulate anche per le raccolte di Amelia, Bevagna, Spello, mentre a Orvieto sarebbe auspicabile poter riunire in un unico museo le raccolte archeologiche locali. Per tutti i musei statali e comunali, la sovrintendenza - istituita nel luglio 1964 - ha avviato - cominciando dal nulla - la schedatura e la documentazione fotografica dei materiali.

Si assicura che le esigenze di personale della sovrintendenza alle antichità di Perugia saranno tenute presenti allorquando, in attuazione del recente ampliamento dei ruoli organici, sarà possibile reclutare il personale necessario.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ragioni ostino ancora a che sia definitivamente operato il restauro delle due bellissime opere in bronzo - il grifo ed il leone - di fattura etrusca, trasportate alcuni anni or sono da Perugia presso l'Istituto centrale del restauro in Roma per garantire la loro conservazione, a tutt'oggi non ancora ultimato nonostante le previsioni fatte inizialmente. (4-15886)

RISPOSTA. — L'intervento restaurativo dei bronzi del palazzo dei priori di Perugia è in corso; il restauro medesimo ha subito un certo ritardo per lo sciopero del personale delle antichità e belle arti. Comunque, le complesse apparecchiature occorrenti sono state progettate e realizzate.

Va fatto, altresì, presente che il procedimento presenta difficoltà notevoli e richiede prudenza e riflessione.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in applicazio-

ne di quei principi di ispirazione morale e pedagogica cui didatticamente dovrebbe informarsi una scuola moderna, ritenga di prendere opportuni provvedimenti a che venga istituita nella città di Rieti una scuola di musica e di strumentistica, allo scopo di venire incontro con tale istituzione alle pressanti richieste della brava e virtuosa gioventù reatina, la quale ha dimostrato e dimostra tuttora di volere istruirsi e perfezionarsi nell'arte musicale, oltre che di numerosi docenti e presidi di scuole, amareggiati per il disinteresse dimostrato sul problema dai vari enti locali, onde creare le premesse per istituire gradualmente nella patria di Vespasiano e di Varrone una accademia musicale sabina. (4-16761)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta di istituzione di sezione staccata di conservatorio è pervenuta da parte del comune di Rieti.

D'altra parte le attuali disponibilità di bilancio non consentirebbero di accogliere eventuali richieste di nuove istituzioni.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere come possa consentirsi che i giochi della gioventù possano svolgersi anche questo anno con la totale diserzione degli insegnanti di educazione fisica, la cui mancata collaborazione - come per l'edizione dello scorso anno - avrà inevitabilmente una negativa e determinante ripercussione sul programma.

Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano assumere per garantire tale partecipazione organizzativa per far cessare lo stato di agitazione della categoria, la quale ha già rinunciato per lo stesso motivo ai gruppi sportivi scolastici.

Per sapere quale patente di serietà e di credibilità possa attribuirsi a tali giochi della gioventù che nelle varie fasi comunali potranno vivere solo in parte, dato che per lo più vengono scartate l'atletica leggera e la ginnastica che sono gli sport di base fondamentale. (4-16848)

RISPOSTA. — I giochi della gioventù sono stati istituiti due anni or sono dal Comitato olimpico nazionale italiano allo scopo di estendere tra i giovani il campo delle attività sportive stimolando i preadolescenti, che sono in maggioranza, per la loro età, studenti di scuola media, a partecipare attivamente alle gare.

La manifestazione, organizzata direttamente dal CONI, si articola nelle tre fasi, comunale, provinciale e nazionale, al cui svolgimento provvedono appositi comitati organizzatori ed esecutivi previsti dal regolamento dei giochi.

Questo Ministero, apprezzando la validità dell'iniziativa, ha offerto fin dalla prima edizione, la sua collaborazione invitando i provveditori agli studi a dare adeguato rilievo alla manifestazione e consentendo anche la partecipazione ai giochi degli alunni delle scuole e dei gruppi sportivi scolastici per le discipline sportive nelle quali hanno potuto conseguire un'adeguata preparazione, durante lo anno scolastico, in base ai programmi di attività previsti per tali scuole, sotto la guida dei propri insegnanti di educazione fisica.

Dalle notizie ricevute dai vari provveditori agli studi risulta che tale partecipazione, sia pure libera ed autonoma, è stata ampia ed in alcune sedi addirittura determinante per la riuscita della manifestazione. Si precisa inoltre che la atletica leggera e la ginnastica hanno formato oggetto di discipline di base.

In effetti, dai dati relativi all'edizione 1970 dei giochi citati, emerge che il 93 per cento dei comuni aderenti alle manifestazioni ha curato la programmazione di esercizi di atletica leggera, mentre il 40 per cento dei comuni stessi ha curato l'organizzazione di esercizi ginnici.

È vero che lo stato di agitazione della categoria dei docenti di educazione fisica non può non influire anche sull'andamento dei giochi della gioventù, ma è anche vero che grazie all'impegno ed al senso di responsabilità di molti di detti insegnanti un buon contingente di gruppi sportivi scolastici ha continuato a svolgere la propria attività assicurando in tal modo la realizzazione del calendario delle attività sportive scolastiche e di conseguenza anche la partecipazione di alunni, come tali, ai giochi della gioventù.

Per quanto riguarda lo stato di agitazione degli insegnanti di educazione fisica che, indipendentemente dallo svolgimento dei giochi della gioventù, crea non lieve preoccupazione per un regolare svolgimento dell'attività sportiva presso le scuole ed istituti, si significa che esso è, principalmente, determinato dalla misura del compenso orario per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, compenso che viene considerato assolutamente inadeguato.

Al fine di ovviare a tale stato di cose venne predisposto un disegno di legge che, come è noto, venne presentato alla Camera dei depu-

tati il 10 febbraio 1970, col n. 2337, nel quale si prevedeva, fra l'altro, l'adeguamento del compenso agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, adeguamento che in sostanza consisteva nel raddoppio di quello attuale.

Tale disegno di legge dalla VIII Commissione pubblica istruzione della Camera è stato rimesso in Assemblea, riaprendo lo stato di agitazione della categoria.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

MICHELI PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, dopo l'apprezzata estensione all'intera rete telefonica nazionale delle comunicazioni in teleselezione, sia stato avvertito il generale disagio degli utenti ai quali pervengono, ogni trimestre, bollette della SIP con importi del tutto imprevisi, senza alcuna possibilità del più elementare controllo, a differenza di quanto avveniva con le normali chiamate interurbane e di quanto avviene per le forniture di acqua, luce e gas le cui reti domestiche sono sempre e immancabilmente dotate di contatore.

Se, ad evitare di rendere inoperante, per gli oneri che comporta, la raggiunta celerità di comunicazione telefonica interurbana, si ritenga indispensabile dotare tutti gli impianti telefonici del ripetitore di impulsi teletaxe, con una spesa per allestimento e per canone, accessibili anche ai meno abbienti, non diversamente da quanto avviene, del resto, per gli accennati servizi di uso domestico e ciò in attesa che, le centrali telefoniche, siano provviste di più perfezionati elaboratori o dispositivi atti a salvaguardare l'utente da guasti incontrollati ed incontrollabili o da inesatte registrazioni. (4-17460)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni manifestate dall'interrogante circa lo stato di disagio dell'utenza telefonica formano da tempo oggetto di particolare attenzione e del più accurato esame da parte degli organi competenti dell'Amministrazione.

Al riguardo si premette che gli impianti telefonici, a differenza di quelli per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, hanno caratteristiche tecniche tali da sconsigliare la installazione del contatore presso l'utente, a meno che non si vogliano adottare dispendiose soluzioni, il cui costo si riverserebbe inevitabilmente sull'utenza in generale.

Di qui la necessità del ricorso a un sistema più semplice e meno costoso, rappresentato da un dispositivo ripetitore degli impulsi di centrale, denominato appunto teletaxe, che può essere installato agevolmente e con contributi relativamente modesti a domicilio dell'abbonato ed a sua richiesta, ai sensi dell'articolo 21 della vigente convenzione tra lo Stato e la SIP.

Gli studi in corso, già notevolmente avanzati, tendono anzi ad un perfezionamento di questo dispositivo che potrà essere, a richiesta dell'utente, munito anche di un congegno per il blocco delle comunicazioni interurbane.

Il Ministro: BOSCO.

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per cui sino ad oggi non è stato ancora nominato un commissario per il collegio geometri di Sassari, così come proposto dal consiglio nazionale dei geometri da diversi mesi.

Detto provvedimento si appalesa sempre più urgente e necessario per sanare una situazione di grave illegalità e disagio della categoria i cui componenti — nella stragrande maggioranza — la nomina del commissario hanno richiesto soprattutto per poter vedere indette libere e democratiche elezioni e mandare via coloro che con sistemi inqualificabili hanno occupato i locali dell'ordine esercitandovi di fatto un potere a loro non conferito. (4-18704)

RISPOSTA. — La situazione di cui versa il collegio dei geometri di Sassari è nota a questo Ministero, il quale si riserva di adottare, al riguardo, concrete misure, non appena in possesso dei necessari e completi elementi di giudizio, avendo anche interessato della questione e degli accertamenti di rito il procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MINASI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se conoscano gli allarmanti motivi che il 7 novembre 1969 hanno spinto l'intera popolazione (uomini, donne e bambini) di Drosi, frazione di Rizziconi (Reggio Calabria) ad una manifestazione di protesta.

Per come l'interrogante ebbe a denunciare nella passata legislatura, le condizioni igieniche in cui resta abbandonata la frazione di

Drosi, per la incuria delle amministrazioni comunali e l'inerzia di quell'ufficiale sanitario sono andati ad aggravarsi progressivamente; né valsero a sensibilizzare gli organi responsabili i casi di tifo, che annualmente si sono avuti.

In questi ultimi tempi l'impresa che ha i lavori di quella rete fognante potette sospendere i predetti lavori lasciando alle porte dell'inverno le strade di quell'abitato, già malconcie, in uno stato di più caotico dissesto, per cui quell'abitato è pieno di pantani e pozzanghere, né alcuno si accorgeva dell'inquinamento dell'acqua potabile ed allorché è ricomparso il tifo ed in forma più estesa si tentò per giorni e giorni di fingere di non vedere e non si denunziarono tempestivamente i casi di tifo rilevati. La popolazione, portatasi in massa al centro di Rizziconi, con la sua vibrata protesta, provocò l'intervento in loco del capo gabinetto del prefetto, che si rese conto della gravità allarmante della situazione ed assunse precisi impegni per i provvedimenti di emergenza.

Ciò premesso, se ritengano di provvedere a che gli impegni di emergenza assunti siano sollecitamente assolti e perché siano adottati tutti quei provvedimenti necessari per bonificare quell'abitato ed evitare che la protesta non si rinnovi in termini ancora più vibrati e duri. (4-08871)

RISPOSTA. — Per la soluzione del problema igienico-sanitario dell'abitato di Drosi del comune di Rizziconi sono stati individuati i seguenti provvedimenti:

1) completamento della rete fognante, già avviata con i lavori del 1° lotto, eseguiti ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589;

2) miglioramento della alimentazione idrica mediante la costruzione di una nuova condotta dal serbatoio alla rete di distribuzione interna;

3) costruzione di una nuova rete idrica interna di distribuzione; al riguardo sono stati recentemente eseguiti lavori di sostituzione di alcune tubazioni per una spesa di lire 1.200.000 con contributo concesso dalla prefettura.

In ordine alla fognatura si fa presente che per l'ampliamento della stessa è in corso il relativo progetto.

Per quanto, inoltre, si riferisce alla alimentazione idrica è stato già provveduto con un finanziamento del Ministero dei lavori pubblici di lire 20 milioni, pari alla metà della spesa necessaria per l'esecuzione dell'opera.

Oltre agli interventi sopraindicati è stata curata la sistemazione delle strade e si assicura una sufficiente assistenza medica e farmaceutica.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

MINASI E CACCIATORE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali interventi abbia disposto per venire incontro alle giuste richieste dei tabacchicoltori della piana di Sibari, che chiedono garanzie circa la consegna del seme per l'annata agraria ormai in corso, e circa la collocazione del prodotto ad un prezzo remunerativo. (4-16521)

RISPOSTA. — È noto che le richieste avanzate dai tabacchicoltori della piana di Sibari riguardano da una parte, la distribuzione del seme di tabacco e dall'altra le garanzie di collocamento del prodotto attraverso la stipula di appositi contratti con i trasformatori.

Per quanto concerne la distribuzione del seme, deve considerarsi che, con l'entrata in vigore dell'organizzazione comunitaria di mercato per il tabacco greggio, la facoltà di produrre seme di tabacco da riproduzione non è più riservata all'amministrazione dei monopoli di Stato.

Tuttavia, per corrispondere alle richieste dei produttori, che sono numerose sia per la difficoltà di reperire seme sul mercato sia per la garanzia che può dare quello prodotto dal monopolio, poiché trattasi di seme accuratamente selezionato per alcuni importanti caratteri, fra cui quello del basso tenore in alcaloidi, gli uffici periferici dell'amministrazione sono stati autorizzati a distribuire i quantitativi disponibili ai coltivatori o trasformatori richiedenti, dietro pagamento di un modesto compenso a titolo di rimborso delle spese di produzione e di distribuzione sostenute.

In merito alla stipula di contratti di coltivazione con i privati trasformatori deve tener presente che, in seguito all'emanazione del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che abolisce il monopolio della coltivazione del tabacco, l'amministrazione finanziaria non ha alcuna competenza sulla materia.

L'applicazione delle norme comunitarie e le garanzie per il coltivatore da esse derivanti vengono, dal decreto-legge suddetto, affidate ad una apposita sezione specializzata dell'AIMA, già entrata in funzione, la quale esercita anche i compiti di « Organismo d'in-

tervento », previsto dai regolamenti CEE per il tabacco greggio, compreso quello dell'acquisto, a prezzo garantito, dei quantitativi di tabacco eventualmente rimasti invenduti sul normale circuito commerciale.

Il Ministro: PRETI.

PISICCHIO, RUSSO FERDINANDO, IANNIELLO, ALLOCCA, LOBIANCO, TAMBRONI ARMAROLI, TANTALO, URSO, LAFORGIA, LOSPINOSO SEVERINI E BIANCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano state le valutazioni del ministro in merito alla sorprendente e grave delibera, discriminatoria ed antidemocratica, adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS, relativamente all'assunzione di 942 idonei, oltre ai 523 vincitori, del concorso a posti di segretario di terza classe.

Poiché, per tale concorso, era stata già attuata una ripartizione preferenziale per le sedi del nord, avendo messo a concorso solo pochissimi posti per le sedi meridionali (Puglia 20, Sicilia 25, ecc.), gli interroganti chiedono di sapere se è conforme agli impegni meridionalistici, più volte ribaditi dal Governo per alleviare la drammatica situazione della disoccupazione delle categorie tecniche ed intellettuali del sud, il fatto che, dopo l'INAM e l'INAIL, anche l'INPS, con la delibera citata, disponendo l'assunzione dei 942 idonei, abbia assegnato ben 874 di questi alle regioni del nord prelevando gli idonei esclusivamente dai concorrenti residenti in quelle zone ed assumendo solo 68 idonei nella restante parte del Mezzogiorno, fra gli idonei dei concorsi espletati nelle città del sud.

Difatti la ripartizione degli idonei assunti sembra sia la seguente: Trentino-Venezia Giulia 210, Piemonte 206, Lombardia 243, Emilia Romagna 207, Toscana 57, Lazio-Umbria 26, Marche-Abruzzo 25, Campania-Calabria 10, Sicilia 15, Sardegna 32, Puglie e Basilicata 1.

Gli interroganti mentre ritengono che debbano essere opportunamente coperti i posti vacanti, esistenti negli organici del nord ed in misura ridotta anche nelle sedi del sud, non possono accettare, poiché è anche in contrasto con l'uguaglianza dei diritti dei cittadini nei riguardi dei concorsi, il sistema, d'altronde respinto, perché incostituzionale da tutte le amministrazioni dello Stato, che, nell'assunzione degli idonei, come nel reclutamento di altro personale e nella emanazione dei bandi di nuovi concorsi, vengano, di

fatto, operate delle discriminazioni e ulteriormente favoriti i cittadini che hanno la residenza nelle zone più dotate economicamente e più congestionate del nord, commettendo così nuove ingiustizie nei confronti delle popolazioni meridionali e dei giovani i quali si vedono, in occasione di tale tipo di assunzioni, scavalcati da altri colleghi, magari meno bisognosi e con minore titolo, perché piazzati in posizioni inferiori nelle graduatorie di merito.

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare perché l'INPS, proceda, tenuto conto delle ulteriori necessità di personale, ad assumere, intanto, un uguale numero di idonei di quello prelevato dalle città del nord fra i concorrenti idonei del sud che, oltre a partecipare a selezioni più rigorose e competitive, per l'elevato numero dei concorrenti, hanno usufruito di un esiguo numero di posti messi a concorso; e, per l'ulteriore necessità di personale, l'INPS, al sud come al nord, proceda ad assumere gli idonei dei concorsi svolti nelle città del sud, sia pure per destinarli al nord anche se sarà necessario vincolarli ad una permanenza plurienale.

Gli interroganti ritengono che solo in questo modo si possa evitare una nuova emigrazione precipitosa verso le città del nord da parte di molti giovani i quali sarebbero costretti a trasferire la loro residenza nelle città già congestionate e non solo per trovare una occupazione ma anche perché costretti per il miraggio di partecipare, nell'avvenire, ai concorsi che preferenziano le città del nord.

(4-18985)

RISPOSTA. — La deliberazione, adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 20 luglio 1971 su autorizzazione di questo Ministero, prevede l'assunzione di 750 idonei (e non di 942) del concorso a 523 posti di segretario di terza classe da ripartire, come segue, presso le sedi dei sottoelencati compartimenti:

Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta	n. 191
Lombardia	» 218
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-	
Venezia Giulia	» 145
Emilia-Romagna	» 81
Toscana	» 43
Marche e Abruzzi	» 18
Lazio e Umbria	» 15
Sicilia	» 13
Sardegna	» 26

Tale ripartizione risponde ad un duplice criterio: in primo luogo essa tiene conto delle preminenti esigenze funzionali dei compartimenti dell'Italia settentrionale dove in misura più acuta si avverte la carenza di personale anche perché più consistente è stato lo esodo dei dipendenti conseguente alla legge del 24 maggio 1970, n. 336; in secondo luogo con l'assegnazione della maggior parte dei posti recati in aumento ai compartimenti di che trattasi si è inteso preconstituire la possibilità di soddisfare le esigenze di servizio dei compartimenti centro meridionali mediante l'effettuazione di trasferimenti.

Considerato che l'emigrazione interna si svolge in genere dal sud al nord (e il pubblico impiego non fa eccezione a questo stato di cose), è infatti soltanto in occasione dei concorsi che l'amministrazione ha a disposizione elementi da destinare a sedi del nord in sostituzione di quelli da trasferire al sud.

Diversamente — coprendo cioè le esigenze delle sedi del meridione mediante assunzioni locali — verrebbe esclusa automaticamente qualsiasi possibilità di restituire al sud i 1200 impiegati che aspettano di tornarvi e in favore dei quali in passato sono state rivolte interrogazioni parlamentari per una soluzione del problema.

In proposito va segnalato lo stato di disagio economico e di disadattamento ambientale e climatico in cui versano tali dipendenti che con insistenza pongono all'attenzione di questa amministrazione — anche attraverso interventi di parlamentari — la necessità di risolvere la loro situazione.

È stato pertanto ritenuto opportuno contemperare — in sede di ripartizione dei 750 idonei di che trattasi — le esigenze dei servizi con le legittime aspirazioni di parte di quei dipendenti (circa 400) che — in alcuni casi da diversi anni — aspettano di rientrare alle città di provenienza.

Attraverso l'espletamento di concorsi compartimentali che consentono di reperire elementi locali, si può ragionevolmente ipotizzare un progressivo esaurimento delle domande di trasferimento (soprattutto dal nord al sud) o quanto meno un contenimento in limiti assai più ristretti degli attuali.

Ciò consentirà di procedere in occasione di future assunzioni di nuovo personale alla copertura delle esigenze delle sedi del sud mediante personale locale contribuendo in tal modo ad alleviare per quanto possibile la situazione della disoccupazione nel Mezzogiorno.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1971

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in che modo sia stato effettuato dall'ENPI il controllo sulla agibilità della fabbrica di manufatti in cemento Wierer di Fiano Romano (Roma) e come il detto ente non abbia ritenuto di fare alcun rilievo sulle condizioni in cui si svolge il lavoro.

Se ritenga necessaria una seria ed accurata ispezione volta ad accertare: se è vero che i lavoratori svolgono la propria opera in mezzo a nugoli di polvere e di ossidi resi ancor più irrespirabili dalla continua evaporazione proveniente dagli essiccatoi e se risponda al vero che i meccanici lavorano in ambienti con pareti che sono a contatto di compressori che provocano un rumore assordante, ed, in caso affermativo, quali misure intenda adottare per la difesa della salute degli operai e per la sollecita applicazione delle sanzioni di legge nei confronti della ditta.

(4-16100)

RISPOSTA. — L'ENPI svolse nel novembre 1969 un sopralluogo nello stabilimento di Fiano Romano della Wierer, su richiesta della società stessa, allo scopo di consigliare la adozione degli accorgimenti più opportuni per adeguare gli impianti alle norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, accorgimenti che successivamente la ditta comunicò di avere attuato. Altri interventi da parte dell'ENPI in ordine alla agibilità dello stabilimento ed alle condizioni di lavoro non potevano essere effettuati, dato che il controllo sull'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro è compito istituzionalmente riservato all'ispettorato del lavoro.

Quest'ultimo nel gennaio 1970 eseguì una visita ispettiva, quando gli impianti non erano ancora ultimati, e in quell'occasione impartì prescrizioni sul completamento dei servizi igienico-sanitari, sulla esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per il personale esposto a particolari rischi e sulla istituzione della camera di medicazione in luogo della semplice cassetta di pronto soccorso.

Nel corso della successiva visita effettuata dall'ispettorato del lavoro di Roma, in seguito alla interrogazione in congedo non è stata notata una marcata polverosità ambientale durante il processo produttivo e solo per qualche posto di lavoro si è reso necessario

impartire prescrizioni rivolte a migliorare la captazione localizzata delle polveri, mentre per quanto concerne la rumorosità dei compressori, si è rilevato che la ditta ha già ovviato a tale inconveniente separando nettamente il locale ove sono alloggiati i compressori da quello in cui lavorano i meccanici.

Poiché non era stata attuata la camera di medicazione, secondo le prescrizioni già impartite, si è proceduto contravvenzionalmente a carico del responsabile.

La società in questione è stata inoltre invitata ad apportare vari miglioramenti ad alcuni servizi igienico-assistenziali ed ai sistemi di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua potabile.

Per verificare l'attuazione di tali prescrizioni l'organo ispettivo ha recentemente effettuato un'altra ispezione presso il suddetto stabilimento ed ha rilevato che tutte le prescrizioni sono state attuate, con un conseguente notevole miglioramento della situazione igienico-ambientale.

Il Ministro: DONAT-GATTIN.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che dal 15 maggio 1971 le agenzie di viaggio operanti in Svizzera non prenotano viaggi con cuccette per l'Italia e per conoscere se ritenga di potenziare per la fine del mese di luglio e per i primi del mese di agosto le vetture, con cuccette, in partenza dalla stazione ferroviaria di Milano e dirette in Puglia, Calabria e Sicilia in considerazione che la maggior parte dei lavoratori emigrati in Svizzera godono delle ferie nel periodo suddetto.

(4-18921)

RISPOSTA. — Le agenzie di viaggio svizzere sono abilitate a richiedere la prenotazione dei posti di tutti i tipi, comprese le cuccette, alle stazioni delle ferrovie federali.

L'eventuale sospensione dell'accettazione delle richieste è quindi da attribuire all'esaurimento dei posti e non ad esclusione delle agenzie stesse dal servizio di prenotazione.

Per quanto riguarda le ferrovie dello Stato si è provveduto negli ultimi anni ad incrementare i servizi cuccette elevandone il numero dai 102 del 1969 ai circa 150 dello orario in corso, di cui oltre 90 interessanti le relazioni con il sud.

Contemporaneamente è stata anche incrementata la disponibilità di carrozze cuccette

per i trasporti straordinari, ivi compresi quelli destinati ai lavoratori italiani all'estero che rimpatriano temporaneamente nel corso dell'alta stagione estiva, con un impegno di 82 carrozze (di cui 36 fornite dalle ferrovie tedesche) la metà delle quali per i treni provenienti dalla Svizzera.

Si è provveduto inoltre a rinforzare con 32 carrozze cuccette numerosi altri treni ordinari internazionali dalla Germania, dal Belgio e dalla Svizzera.

Anche per il traffico da Torino e Milano per il sud sono state concesse, nel periodo fine luglio metà agosto, per sussidio ai servizi ordinari complessive 63 carrozze cuccette.

I provvedimenti anzidetti, ai quali devono aggiungersi i numerosi altri impegni ordinari e straordinari connessi al periodo delle festività di ferragosto, hanno completamente saturato la disponibilità del parco cuccette e questo spiega come non sia stato possibile far fronte interamente alle numerosissime richieste pervenute, anche a causa dei sensibili ritardi con i quali l'industria provvede alle consegne delle nuove carrozze cuccette da tempo ordinate.

Il Ministro: VIGLIANESI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere se sia a conoscenza delle strane vicende riguardanti il comitato ECA di Mineo (Catania), che, malgrado fosse stato regolarmente eletto dall'amministrazione a suo tempo in carica e che per il principio della prorogatio poteva restare in carica fino allo insediamento della nuova amministrazione, veniva sostituito d'autorità con un nuovo comitato, nominato nel maggio 1971, a seguito di sopravvenuta decadenza del consiglio per dimissioni di dieci consiglieri su venti.

La prima stranezza è consistita nella inopinata sostituzione di nove componenti in carica con altrettanti nuovi componenti. La seconda si è verificata con l'attribuzione dei nove posti, assegnati dal commissario con evidenti criteri di faziosità, in numero di 7 alla democrazia cristiana e di due al partito socialista italiano, senza alcun rispetto per le altre forze politiche, sicché la delibera commissariale è stata impugnata dinanzi al consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, mentre presso la pretura di Mineo sono in corso indagini per eventuali responsabilità penali. La terza stranezza consiste nel fatto che, malgrado le intervenute dimissioni di due dei nove componenti eletti, il

prefetto di Catania invitava il precedente comitato ECA ad insediare il nuovo comitato, cui però il presidente in carica opponeva in via preliminare la propria incompetenza ad effettuare l'insediamento, di spettanza se mai del commissario del comune, che avendo nominato il nuovo organo aveva l'obbligo di portare ad esecuzione l'atto amministrativo, da lui predisposto, mentre escepiva in linea rituale la possibilità di insediare un organo, inficiato fin dal suo nascere da un'insanabile imperfezione numerica, che ne alterava la fisionomia collegiale e ne paralizzava la funzione. La quarta stranezza è emersa dal comportamento del prefetto di Catania, che con procedura insolita, nominava un commissario *ad acta*, il quale a sua volta convocava l'organo incompleto, facendogli adottare delibera di insediamento e nomina di un presidente, effettuata da sette anziché da nove componenti, come prescritto, dalla legge.

L'interrogante chiede l'immediato intervento del Ministero perché richiami il prefetto di Catania al rispetto della legge, effettuando l'immediata revoca degli atti irrituali finora compiuti e perché, per la parte di sua competenza, si adoperi senza alcun indugio per il ripristino del diritto e della legalità nella gestione commissariale del comune di Mineo. (4-18864)

RISPOSTA. — Il comitato amministrativo dell'ECA di Mineo fu nominato dal commissario regionale presso il comune di Mineo con deliberazione del 14 maggio 1971, n. 114, approvata dalla commissione provinciale di controllo.

Avverso tale deliberazione il presidente del cessato comitato interpose ricorso al consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana per chiederne l'annullamento, nonché la sospensione della esecuzione in attesa della decisione sul merito.

L'organo giurisdizionale adito, con provvedimento interlocutorio, ha respinto la richiesta di sospensione, con riserva della definitiva pronuncia sul gravame.

Malgrado tale pronuncia, che ha fatto salva l'esecutività della deliberazione, e nonostante l'invito rivolto dalla prefettura, il presidente del cessato comitato amministrativo dell'ECA, ha ommesso di adottare gli adempimenti di legge intesi a promuovere l'insediamento del nuovo comitato.

In conseguenza di ciò, ed in virtù della disposizione di cui all'articolo 50 (comma secondo) della legge 17 luglio 1890, n. 6972,

il prefetto di Catania ha provveduto alla nomina di un commissario *ad acta* per l'attuazione degli adempimenti imposti dall'esigenza di consentire il regolare funzionamento dell'ECA.

In merito alle denunciate irregolarità ed illegittimità del provvedimento di nomina del nuovo comitato amministrativo dell'ECA di Mineo, poiché la materia forma oggetto di ricorso, sul quale deve pronunciarsi il consiglio di giustizia amministrativa, ogni valutazione non può che rimanere riservata allo stesso organo.

In ordine alla nomina del commissario prefettizio *ad acta*, è da considerare che, avendo il citato organo giurisdizionale, in sede soprassessoria, ammesso che la nomina del comitato amministrativo dell'ECA di Mineo, operata dal commissario regionale al comune, avesse effetto, legittimamente il prefetto ha inteso dare esecuzione ad una deliberazione divenuta esecutiva per l'intervenuta approvazione della commissione provinciale di controllo.

Il prefetto stesso, d'altra parte, ha rispettato la formalità dell'invito per l'attuazione degli adempimenti in ordine all'insediamento del nuovo comitato, prescritta dal menzionato articolo 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il Ministro: RESTIVO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per chiedere che si diano disposizioni ai commissari governativi perché controllino le eventuali violazioni dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in merito all'assunzione di personale da parte delle regioni.

Infatti si lamenta da più parti che, onde beneficiare del primo comma di detto articolo, cittadini non alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, vengano assunti da dette amministrazioni con delibere di comodo per essere poi immediatamente comandati alle regioni, violando la volontà del legislatore che era quella di contenere le spese delle regioni e non aumentare le schiere della burocrazia.

Tutto questo — se vero — aumenterebbe il discredito verso il regime democratico e avvalorerebbe le critiche contro l'istituto regionale.

(4-17619)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilisce

che le regioni di diritto comune provvedono alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato dagli enti locali e dallo Stato e che è vietata ogni assunzione, a qualsiasi titolo, di personale di diversa provenienza.

L'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla finanza regionale, prevede la delega al Governo per l'emanazione, entro due anni, di decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare simultaneamente per tutte le regioni il passaggio delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, prescrivendo che per ciascuna delle funzioni sia stabilito il contingente del personale statale da trasferire alle regioni e che, contemporaneamente e corrispettivamente, siano ridotti i ruoli organici delle amministrazioni interessate.

Dalle disposizioni citate si evince, dunque, che per il passaggio del personale statale alle dipendenze delle regioni — fatte salve le eccezioni relative a taluni casi di richieste normative di singoli impiegati — sono state dettate norme che pongono con sufficiente chiarezza e completezza i principi in base ai quali dovrà essere concretamente disposto, coi menzionati decreti delegati, il passaggio stesso. Vale a dire:

1) per ogni particolare funzione che viene trasferita alle regioni, gli uffici statali che ne erano investiti trasferiscono a queste anche un adeguato contingente di personale;

2) data la corrispondente perdita di competenze, tale personale non va sostituito, operandosi una congrua riduzione degli organici della amministrazione statale di provenienza del personale medesimo.

Nessuna norma è stata, invece, dettata nei riguardi del personale dei comuni e delle province, il cui passaggio alle regioni è, peraltro, espressamente consentito dal menzionato articolo 65 della legge del 1953.

In proposito non può non rilevarsi che, diversamente che per lo Stato, non è previsto alcun passaggio di funzioni dai comuni e dalle province alle regioni, per cui, restando immutate le esigenze di servizio degli enti locali minori, questi potrebbero pretendere — in mancanza di specifiche norme ostative — di sostituire il personale trasferito, al fine di assicurare la normale efficienza degli uffici comunali e provinciali.

La mancanza, però, nei confronti del personale degli enti locali di un criterio direttivo analogo a quello tracciato per i dipendenti statali dall'articolo 17 della legge n. 281 po-

trebbe indurre a diverso avviso, ossia nel senso che, mancando nella specie la correlazione con il trasferimento di funzioni alla regione, il comando di personale dei comuni e delle province alle regioni sia possibile e da consentirsi, da parte degli organi di tutela, soltanto nei limiti in cui si abbia eccedenza di personale in servizio presso gli stessi enti.

Ogni concreta valutazione in proposito deve intendersi, per altro, rimessa ai competenti organi regionali di controllo, in sede di esame delle apposite deliberazioni degli enti locali.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

VASSALLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere che cosa risulti circa la vendita di terreni di proprietà comunale da parte dell'amministrazione di Formello (Roma) a privati a prezzi particolarmente bassi e non ritenuti congrui dall'ufficio tecnico erariale. (4-18886)

RISPOSTA. — Il comune di Formello, con deliberazioni consiliari del 3 dicembre 1959, n. 21 e del 4 giugno 1960, n. 11, stabiliva le norme per la vendita di un vasto appezzamento di terreno in località Montecco-Monte Madonna, provvedendo, nel contempo, alla lottizzazione del comprensorio medesimo.

La Giunta provinciale amministrativa di Roma approvava le cennate deliberazioni nelle sedute del 12 maggio e 12 luglio 1960, facendo salvi i provvedimenti di competenza del commissariato per gli usi civili e del Ministero dell'agricoltura ed a condizione che il prezzo di vendita dei lotti venisse riveduto ogni biennio.

Per tutte le vendite conseguenti, risultano adottati provvedimenti deliberativi, debitamente approvati, ed i prezzi sono stati, di volta in volta, valutati dall'ufficio tecnico erariale.

Per altro, la deliberazione 12 ottobre 1968, n. 60, della giunta municipale, relativa all'alienazione di quattro lotti in località Grotta Franca, veniva approvata dalla Giunta provinciale amministrativa (seduta del 18 dicembre 1968), perché il prezzo di vendita di lire 500 al metro quadrato non era stato ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale che aveva indicato per tali lotti il prezzo di lire 800 al metro quadro.

A seguito delle deduzione del comune, la questione veniva risottoposta all'esame dell'UTE, il quale, con parere del 1° giugno 1970, rilevato che « il terreno in esame, pur essendo ubicato nel vasto comprensorio facente parte della lottizzazione comunale « Monte Madonna », forma, in effetti, una appendice a valle di detta lottizzazione con la denominazione di Grotta Franca e che tale zona, sia per la sua posizione che per i dislivelli sensibili del terreno, a tutt'oggi non ha subito un incremento edilizio apprezzabile, come la precedente », riconosceva, in via di sanatoria, congruo il prezzo unitario di lire 500 al metro quadro tenuto anche conto dei prezzi di altri terreni prossimi al centro abitato.

In seguito al citato parere dell'ufficio tecnico erariale, il comune di Formello richiedeva che la delibera di alienazione dei quattro lotti fosse riportata all'esame della Giunta provinciale amministrativa, pur rilevando che, « a stretti termini, l'approvazione tutoria per detto provvedimento non sarebbe prescritta, in quanto la lottizzazione e vendita dei lotti, di cui ora si discute per il prezzo di lire 500 al metro quadro, era stata determinata con deliberazione consiliare 6 agosto 1961, n. 20, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ».

La prefettura di Roma replicava a tali osservazioni, rilevando che, stante la clausola contenuta nell'approvazione tutoria del 26 settembre 1961, relativa alla revisione biennale del prezzo di vendita, il provvedimento adottato dal comune, a sei anni di distanza, per la vendita degli altri lotti, doveva essere sottoposto all'esame della giunta provinciale amministrativa.

La prefettura stessa richiedeva, pertanto, all'amministrazione comunale l'adozione di un nuovo e motivato atto deliberativo.

A seguito di ciò, il comune adottava la deliberazione del 15 maggio 1971, n. 16, che è stata rimessa, in data 10 luglio 1971, alla sezione del comitato di controllo sugli atti dei comuni, in conseguenza del passaggio alla regione del controllo già spettante alla giunta provinciale amministrativa.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.